Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 15 luglio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 15 luglio 1992** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 95

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1992 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1992.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1992, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1992 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1992.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1992

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
276.		
15 ottobre 1990, Roma Accordo di consolidamento del debito con allegati tra Italia e Tanzania	15 ottobre 1990	9
277.		
7 febbraio 1992, Ankara Scambio di Lettere tra Italia e Turchia per la concessione alla Turchia di un credito di 38 miliardi di lire per il finanziamento di un «Commodity aid»	7 febbraio 1992	21
278.		
10 febbraio 1992, San Marino Protocollo tra Italia e San Marino sulla coniazione di monete	10 febbraio 1992	31
279.		
13 febbraio 1992, Islamabad Memorandum d'Intesa tra Italia e Pakistan relativo al programma per gli studi idrologici, la riabilitazione e la manutenzione dei pozzi del Beluchistan, con allegati	13 febbraio 1992	33
280.		
21 febbraio 1992, Roma Accordo tra Italia e Argentina per il consolidamento del debito estero argentino di cui al Processo Verbale di Parigi del 21 dicembre 1992, con lettera e allegati finanziari	21 febbraio 1992	51
281.		
29 gennaio/25 febbraio 1992, Buenos Aires Scambio di Lettere per la modifica dell'art. VII dell'Accordo sull'istituzione del Segretariato Permanente italo-argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale (Roma 10 dicembre 1987)	25 febbraio 1992	59

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Cipro sui trasporti internazionali per strada (Nicosia, 2 maggio 1981). *Vedi legge n. 310 del 28 agosto 1989 in* G.U. *n. 206* S.O. *del 4 settembre 1989.*	2 marzo 1992
Convenzione tra Italia e Pakistan per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo (Roma, 22 giugno 1984). *Vedi legge n. 313 del 28 agosto 1989 in* G.U. *n. 207* S.O. *del 5 settembre 1989.*	27 febbraio 1992
Scambio di Note interpretativo dell'Accordo tra Italia e Cipro sui trasporti internazionali su strada firmato a Nicosia il 28 maggio 1981 (Nicosia, 28 marzo/10 aprile 1986). *Vedi legge n. 310 del 28 agosto 1989 in* G.U. *n. 206* S.O. *del 4 settembre 1989.*	2 marzo 1992
Accordo tra Italia e Corea sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti (Seoul, 10 gennaio 1989). *Vedi legge n. 19 del 7 gennaio 1992 in* G.U. *n. 18* S.O. *del 23 gennaio 1992.*	25 giugno 1992
Accordo tra Italia e Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio (Vienna, 29 marzo 1990). *Vedi legge n. 330 del 5 ottobre 1991 in* G.U. *n. 253* S.O. *del 28 ottobre 1991.*	1° maggio 1992
Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere (Venezia, 5 ottobre 1989). *Vedi legge n. 20 del 7 gennaio 1992 in* G.U. *n. 18* S.O. *del 23 gennaio 1992.*	1° maggio 1992
Accordo tra Italia e Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma, 30 aprile 1990). *Vedi legge n. 341 del 5 ottobre 1991 in* G.U. *n. 256* S.O. *del 31 ottobre 1991.*	22 febbraio 1992
Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra Italia e Malta, con Allegato (Roma, 5 novembre 1990). *Vedi legge n. 101 del 5 febbraio 1992 in* G.U. *n. 39 del 17 febbraio 1992.*	13 marzo 1992

276.

Roma, 15 ottobre 1990

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 15 ottobre 1990)

---

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 16th March, 1990 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Tanzania, within the period 1st January, 1990 - 31st December, 1990 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 30th June, 1986 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at 31st December, 1989 and not yet paid (Annex 2);

c) the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st January, 1990 - 31st December, 1990 and not paid, relating to Government Loans as per financial conventions between the Bank of Tanzania and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 30th June, 1986 (Annex 3);

d) the arrears of the debts indicated in paragraph C) above, as at 31st December, 1989 and not yet paid (Annex 4);

e) the debts for interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Tanzania, within the period 1st January, 1990 - 31st December, 1990 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 16th September, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated 18th September, 1986 (Annex 5);

f) the arrears of the debts indicated in paragraph e) above, as at 31st December, 1989 and not yet paid (Annex 6);

g) the debts for interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania within the period 1st January, 1990 - 31st December, 1990 and not paid relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 16th September, 1987 according to Paris Club Agreed Minute dated 18th September, 1986 (Annex 7);

h) the arrears of the debts indicated in paragraph (g) abové, as at 31st December, 1989 and not yet paid (Annex 8);

i) the late interest accrued as at 31st December, 1989 on debts mentioned in paragraphs b) and f) above, calculated at the rates of interest indicated in the following Article IV, paragraph 2, i) (Annex 9);

j) the late interest accrued as at 31st December, 1989 on debts mentioned in paragraphs d) and h) above, calculated at the rate of interest indicated in the following Article IV, paragraph 2, iii) (Annex 10);

k) the 20% of interest accrued as at 31st December, 1989 as a result of the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 and due to SACE from Tanzania (Annex 11);

l) the 20% of interest accrued as at 31st December, 1989 as a result of the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 and due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania (Annex 12);

m) the debts for interest due to the SACE from Tanzania, within the period 1st January, 1990 - 31st December, 1990 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 (Annex 13);

n) the debts for interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania, within the period 1st January, 1990 - 31st December, 1990 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 (Annex 14).

The above mentioned. Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a) and e) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Bank of Tanzania, acting on behalf of the Government of the United Republic of Tanzania (hereinafter referred to as "Bank") to "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December, 1998 and the last one on 30th June, 2004.

b) The debts referred to in the previous Article I, b), f) and i) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December, 1997 and the last one on 30th June, 2003.

c) The debts referred to in the previous Article I, c) and g) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December, 2004 and the last one on 30th June, 2015.

d) The debts referred to in the previous Article I, d), h) and j) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December, 2003 and the last one on 30th June, 2014.

e) The debts referred to in the previous Article I, k) and m) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to "SACE" in 5 equal and successive annual payments, the first of which shall fall due on 30th June, 1991 and the last one on 30th June 1995.

f) The debts referred to in the previous Article I, l) and n) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE in 5 equal and successive annual payments, the first of which shall fall due on 30th June, 1991 and the last one on 30th June, 1995.

ARTICLE III

a) The 80% of interest accrued as at 31st December, 1989 and due to SACE from Tanzania as a result of the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to "SACE" not later than 31st May, 1990.

b) The 80% of interest accrued as at 31st December, 1989 and due to MEDIOCREDITO CENTRALE from Tanzania as a result of the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania concluded on 15th October 1990 according to Paris Club Agreed Minute dated 13th December, 1988 will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE not later than 31st May, 1990.

ARTICLE IV

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in the present Agreement and unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity - as regards debts indicated in Article I, a),b),c),d),e),f),g),h),m), and n) - and from the 1st January, 1990 - as regards debts indicated in Article I, i),j),k),l) and Article III, a) and b) - until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

   i) as regards debts indicated in previous Article I, a),b),e),f), and i) at the rate of 9,45 % p.a., of 5 % p.a. and of 4,85 % p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and Deutsche Marks;

   ii) as regards debts indicated in Article I, k), and m) and in Article III, a) at the rate of 13,20 % p.a., of 8,20 % p.a. and of 8,85 % p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and Deutsche Marks;

   iii) as regards debts indicated in Article I, c),d) g),h),j),l) and n) and in Article III, b) at the rate of 1,50 % p.a.

3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - as follows:

- as far as debts mentioned in Article II, half yearly (30th June - 31st December) starting on 30th June 1991 ;
- as far as debts mentioned in Article III, at the same date of the settlement of the debts.

It is understood that the interest due up to 31st December, 1989 on debts mentioned in Article I, paragraphs b), d), f) and h) will be rescheduled according to the provisions set forth in Article II.

ARTICLE V

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Tanzania's debts are referred to in Article I of this Agreement.
Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 29th June, 1986 and having the effect of an increase in Tanzania's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VI
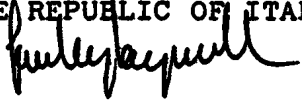
The provisions of the present Agreement will apply provided the condition envisaged in Section IV, paragraph 3 of the Agreed Minute signed in Paris on 16th March, 1990 has been fulfilled.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 15th October 1990, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 16 marzo 1990, dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1990 - 31 dicembre, 1990 e non pagati, relativi a contratti di fornitura di merci e/o di servizi e/o per l'esecuzione di lavori nonché alle Convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al 30 giugno 1986 - con una scadenza originale superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano prevista dalla legge italiana (Annesso 1);

b) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo a) di cui sopra alla data del 31 dicembre 1989 e non ancora pagati (Annesso 2);

c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti nel periodo 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1990 e non pagati. relativi ai prestiti governativi in base alle convenzioni finanziarie stipulate tra la Banca di Tanzania e MEDIUOCREDITO CENTRALE firmate anterioremnte al 30 giugno 1986 (Annesso 3);

d)degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo c) di cui sopra alla data del 31 dicembre 1989 e non ancora pagati (Annesso 4);

e) dei debiti per interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dalla Tanzania nel periodo 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1990 e non pagati, relativi all 'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 18 settembre 1986 (Annesso 5);

f) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo e) di cui sopra alla data del 31 dicembre 1989 e non ancora pagati (Annesso 6);

g) dei debiti per interessi dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE CENTRALE dalla Tanzania nel periodo 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1990 e non pagati in relazione all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 16 settembre 1987 in base al Processo verbale del Club di Parigi in data 18 settembre 1986 (Annesso 7);

h) degli arretrati dei debiti di cui al paragrafo (g) di cui sopra alla data del 31 dicembre 1989 e non ancora pagati (Annesso 8);

i) degli interessi di ritardo maturati alla data del 31 dicembre 1989 sui debiti menzionati ai paragrafi b) ed f) di cui sopra, calcolati al tasso d'interesse indicato nel seguente articolo IV paragrafo 2,i) (Annesso 9);

j) degli interessi di ritardo maturati alla data del 31 dicembre 1989 sui debiti menzionati ai paragrafi d) e h) di cui sopra calcolati al tasso d' interesse indicato nel seguente Articolo IV paragrafo 2,iii) (Annesso 10);

k) del 20% degli interessi maturati alla data del 31 dicembre 1989 come risultato dell'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 ottobre 1990 in base al Processo verbale del Club di Parigi in data 13 dicembre 1988 e dovuto alla SACE dalla Tanzania (Annesso 11);

l) del 20% degli interessi maturati alla data del 31 dicembre 1989 come risultato dell'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania stipulato il 15 ottobre 1990 in base al Processo verbale del Club di Parigi del 13 dicembre 1988 e dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania (Annesso 12);

m) dei debiti per interessi dovuti alla SACE dalla Tanzania, nel periodo 1 gennaio 1990 - 31 Dicembre 1990 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 ottobre 1990 in base al Processo verbale del Club di Parigi in data 13 dicembre 1988 (Annesso 13);

n) dei debiti per interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania nel periodo 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1990 e non pagati relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica Unita di Tanzania stipulato il 15 ottobre 1990 in base al Processo verbale del Club di Parigi in data 13 dicembre 1988 (Annesso 14).

I summenzionati Annessi che sono parte del presente Accordo possono essere modificati di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, a) ed e) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla Banca di Tanzania agente per conto del Governo della Repubblica Unita di Tanzania (in appresso denominata "Banca") alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1998 e l'ultima il 30 giugno 2004.

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, b), f) ed i) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1997 e l'ultima il 30 giugno 2003.

c) I debiti di cui al precedente Articolo I, c) e g) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 2004 e l'ultima il 30 giugno 2015.

d) I debiti di cui al precedente Articolo I, d) h) e j) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 22 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 2003 e l'ultima il 30 giugno 2014.

e) I debiti di cui al precedente Articolo I, k) ed m) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" in 5 rate annuali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 giugno, 1991 e l'ultima il 30 giugno 1995.

f) I debiti di cui nel precedente Articolo I, l) ed n) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" al Mediocredito Centrale in 5 rate annuali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1991 e l'ultima il 30 giugno 1995.

Articolo III

a) l'80% dell'interesse maturato alla data del 31 Dicembre 1989 e dovuto alla Sace dalla Tanzania come risultato dell'Accordo di consolidamento tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo verbale del Club di Parigi in data 13 dicembre, 1988 sarà trasferito nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie- dalla "Banca" alla SACE" non oltre il 31 Maggio 1990.

b) L'80% dell'interesse maturato alla data del 31 Dicembre 1989 e dovuto al MEDIOCREDITO CENTRALE dalla Tanzania come risultato dell'Accórodo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluso il 15 Ottobre 1990 in base al Processo verbale del Club di Parigi in data 13 dicembre 1988 sarà trasferito - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca " al MEDIOCREDITO CENTRALE non oltre il 31 maggio 1990.

ARTICOLO IV

1) La "Banca" si impegna a pagare ed a trasferire rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi per il pagamento dilazionato che saranno calcolati su ogni debito menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.

2) Questo interesse maturerà nel periodo dalla scadenza - per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, a) b) c) d) e) f) g) h) m) e n) - e dal 1 gennaio 1990 - per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, i) j) k) l) ed all'Articolo III, a) e b) - fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue:

i) Per quanto riguarda i debiti indicati nel precedente Articolo I, a), b) e) f) e i) al tasso del 9,45 % annuo, del 5 % annuo e del 4,85 % annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi;

ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, k) e m) ed all'Articolo III, a) al tasso del 13,20 % annuo di 8,20 % annuo e del 8,85 % annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi;

iii) per quanto riguarda i debiti indicati all'articolo I, c) d) g) h) j) l) e n) ed all'Articolo III, b al tasso dell' 1,50 % annuo.

3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - come segue:

- per quanto riguarda i debiti menzionati all'Articolo II, semestralmente (30 giugno - 31 Dicembre) a partire dal 30 giugno 1991;

- per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo III, alla stessa data del regolamento dei debiti.

Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 31 Dicembre 1989 sui debiti menzionati all'Articolo I, paragrafi b), d) f) e h) saranno ristrutturati in base alle disposizioni stabilite all'Articolo II.

Articolo V

Il presente Accordo non pregiudica nè gli obblighi legali stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Tanzania di cui all'Articolo I del presente Accordo.

Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di tali contratti e/o Convenzioni finanziarie , in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica dei contratti sopravvenuta dopo il 29 giugno 1986 e avente come effetto di incrementare gli impegni della Tanzania nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno a patto che la condizione di cui alla Sezione IV, paragrafo 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 Marzo 1990 sia soddisfatta.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma, il 15 Ottobre 1990,in duplice copia in lingua inglese , entrambe le copie essendo parimenti autentiche

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Unita della Tanzania

277.

Ankara, 7 febbraio 1992

Scambio di Lettere tra Italia e Turchia per la concessione alla Turchia di un credito di 38 miliardi di lire per il finanziamento di un «Commodity aid»

(Entrata in vigore: 7 febbraio 1992)

3 — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 165.

AMBASCIATA D'ITALIA

Ankara, February 7th, 1992

Excellency,

with reference to the recent understandings between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey I am pleased to confirm the availability of my Government to adhere to the urgent request for emergency aid assistance as a result of the Gulf crisis.

As part of such emergency aid assistance, the Italian Government will grant a soft loan for an amount of 38 (thirty-eight) billion Italian Lire in order to finance exports goods of Italian origin to the Republic of Turkey.

The soft loan can be utilized also to cover the transport and insurance costs related to the imported goods.

The conditions of the soft loan will be the following:

- reimbursement period: 20 years including a grace period of 5 years;

- interest rate: 1,75% per annum.

The procedures for the implementation of this program of cooperation will be as follows:

1. the soft loan will be used to finance Italian goods with the exception of raw materials, consumer goods, food and food inputs, luxury and military goods;

H. E. TEVFIK ALTINOK
Undersecretary of Treasury
and Foreign Trade
ANKARA

2. the relevant Turkish Authorities shall trasmit, through the Italian Embassy in Ankara, to the Ministry of Foreign Affairs of Italy a list of the relevant goods, indicating for each operation the denomination and quantity of the goods to be imported, the value in Italian Lire of the contract, the name of the Italian exporter (with full address), the name of the Turkish importer (with full address) as well as include the relative pro-forma invoices, valid at the time of the request, to be expressed in Italian Lire.

Any additional detail on the procedures will eventually be agreed between to two parties.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter. The present letter and your positive response will constitute an agreement which will become effective on the date of the exchange of letters.

The conclusion of such an agreement will permit the starting of the procedures envisaged by the law to make available the soft loan.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Giorgio Franchetti Pardo
Ambassador of the Italian Republic

H.E. Giorgio Franchetti Pardo
Ambassador
Embassy of Italy

Dear Mr. Ambassador,

I have the honour to express my gratitude to the Italian Government for the offer of emergency aid assistance in which the Italian Government will grant a soft-loan aiming to reduce the adverse consequences my country incurred due to the Gulf crisis.
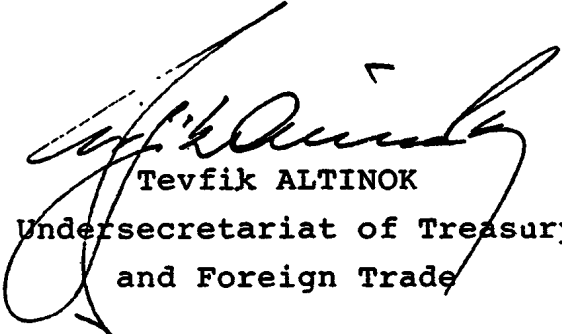
I am very pleased to inform His Excellency that in response to the offer of your Government we hereby confirm the Loan Agreement concerning the soft loan on the below-set conditions:

- The soft loan which amounts to 38 (thirty-eight) billion Italian Lire will be used in order to finance exports goods of Italian origin to the Republic of Turkey.

- The soft loan can be utilized also to cover the transport and insurance costs related to the imported goods;

- Reimbursement period will be 20 years including a grace period of 5 years;

- Interest rate will be 1,75 % per annum.

- The soft-loan will be used to finance Italian goods with the exception of raw materials, consumer goods, food and food inputs, luxury and military goods;

- The relevant Turkish authorities shall transmit, through the Italian Embassy in Ankara, to the Ministry of Foreign Affairs of Italy a list of the relevant goods, indicating for each operation the denomination and quantity of the goods to be imported, the value in Italian Lire of the contract, the name of the Italian exporter (with full address), the name of the Turkish importer (with full address) as well as include the relative pro-forma invoices, valid at the time of the request, to be expressed in Italian Lire.

Any additional detail on the procedures will eventually be agreed between the two parties.

I avail myself, His Excellency, of this opportunity to renew the assurances of my highest consideration.

Tevfik ALTINOK
Undersecretariat of Treasury
and Foreign Trade

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ankara, 7 Febbraio 1992

Eccellenza,

facendo riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sono lieto di confermare la disponibilità del mio Governo ad aderire alla pressante richiesta di urgenti aiuti di emergenza a seguito della crisi del Golfo.

Al fine di contribuire a questi aiuti di emergenza, il Governo italiano concederà un credito agevolato per un importo di 38 (trentotto) miliardi di lire italiane per finanziare l'esportazione di merci di origine italiana nella Repubblica di Turchia.

Il credito agevolato potrà essere utilizzzato anche per coprire i costi di trasporto e di assicurazione correlati alle merci importate.

Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:

- periodo di rimborso: 20 anni, di cui 5 di grazia;
- tasso d'interesse: 1,75% annuo.

Le procedure per la realizzazione del programma di cooperazione saranno le seguenti:

1. Il credito agevolato sarà utilizzato per finanziare merci italiane ad eccezione di materiali grezzi, beni di consumo,viveri e materie prime alimentari, beni di lusso e militari;

H.E. Tevfik Altinok
Sottosegretario al Tesoro
ed al Commercio con l'Estero
Ankara

2. Le competenti Autorità turche trasmetteranno, per il tramite dell'Ambasciata Italiana ad Ankara, al Ministero degli Affari Esteri Italiano un elenco delle merci pertinenti, indicando per ciascuna operazione la denominazione ed il quantitativo delle merci da importare, il valore del contratto in lire italiane, il nome dell'esportatore italiano (con indirizzo completo) il nome dell'importatore turco (con indirizzo completo) ed includerà le relative fatture pro-forma valevoli al momento della richiesta, ed espresse in Lire italiane.

Ogni ulteriore dettaglio relativo alle procedure sarà eventualmente concordato tra le due Parti.

La pregherei di voler confermare per iscritto l'accordo ,per conto del suo Governo, per quanto riguarda il contenuto della presente lettera. Questa lettera e la Sua risposta affermativa costituiranno un accordo che diverrà effettivo alla data dello scambio di lettere.

Al'atto della conclusione di tale accordo potranno essere iniziate le procedure previste dalla legge per erogare il credito agevolato.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Giorgio Franchetti Pardo
Ambasciatore della Repubblica Italiana

S.E. Giorgio Franchetti Pardo
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia

Eccellenza,

Ho l'onore di esprimere la mmia gratitudine al Governo italiano per l'offerta di assistenza per aiuti di emergenza , mediante la concessione di un credito agevolato volto a ridurre le avverse conseguenze subite dal mio paese a seguito della Crisi del Golfo.

Sono lieta di informare Vostra Eccellenza che in risposta all'offerta del Governo italiano noi confermiamo con la presente l'Accordo di credito relativo al credito agevolato alle condizioni indicate in appresso:

- Il credito agevolato che ammonta a 38 (trentotto) miliardi di lire italiane sarà utilizzato per finanziare l'esportazione di merci di origine italiana alla Repubblica di Turchia.

- Il credito agevolato può essere utilizzato anche per coprire i costi di trasporto e di assicurazione correlati alle merci importate;

- Il periodo di rimborso sarà di 20 anni, di cui 5 di grazia;

- Il tasso di interesse sarà di 1,75% annuo.

- Il credito agevolato sarà utilizzato per finanzire merci italiane ad eccezione dei materiali grezzi, beni di consumo, viveri e materie prime alimentari, beni di lusso e militari;

Le competenti Autorità turche trasmetteranno, per il tramite dell'Ambasciata Italiana ad Ankara, al Ministero degli Affari Esteri Italiano un elenco delle merci pertinenti, indicando per ciascuna operazione la denominazione ed il quantitativo delle merci da importare, il valore del contratto in lire italiane, il

nome dell'esportatore italiano (con indirizzo completo) il nome dell'importatore turco (con indirizzo completo) ed includerà le relative fatture pro-forma valevoli al momento della richiesta, ed espresse in Lire italiane.

Ogni ulteriore dettaglio riguardo alle procedure sarà eventualmente concordato tra le due parti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Tevfik Altinok
Sottosegretariato del Tesoro
e del Commercio Estero

278.

San Marino, 10 febbraio 1992

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sulla coniazione di monete

(Entrata in vigore: 10 febbraio 1992)

PROTOCOLLO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLA CONIAZIONE DI MONETE

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esistenti tra i due Paesi ed in particolare dell'art. 47 della relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 marzo 1939 e successive modifiche, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino hanno convenuto - in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione monetaria tra i due Paesi (firmata a Roma il 21 dicembre 1991), di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla ratifica - che la Repubblica Italiana metterà a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione, per gli anni 1992-1993, di monete diverse dall'oro per un valore nominale che non potrà eccedere, per ognuno dei due anni suindicati, la somma complessiva di due miliardi e settecento milioni di lire italiane. Tale quantitativo potrà liberamente circolare nei due Paesi.

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma.

Fatto a San Marino in duplice originale, il giorno 10 febbraio dell'anno millenovecentonovantadue e milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

279.

Islamabad, 13 febbraio 1992

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan relativo al programma per gli studi idrologici, la riabilitazione e la manutenzione dei pozzi del Beluchistan, con allegati

(Entrata in vigore: 13 febbraio 1992)

**MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
RELATIVO AL
PROGRAMMA PER GLI STUDI IDROLOGICI, LA RIABILITAZIONE E
LA MANUTENZIONE DEI POZZI NEL BALUCHISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, nel quadro dell'Accordo di Base per la Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975, ed in conformità al Protocollo d'Intesa firmato nel febbraio 1987 ad Islamabad é consapevoli che lo sviluppo socio-economico della regione del Baluchistan dipende strettamente dal corretto sfruttamento delle risorse acquifere e che sono sorte gravi difficoltà nel funzionamento dei pozzi nei distretti di Quetta, Pishin e Kalat dovute a mancanza di manutenzione, eccessivo sfruttamento acquifero, conoscenza insufficiente dei comportamenti delle falde acquifere e difficile controllo dell'uso dei pozzi privati, convengono di stipulare il presente Memorandum per l'attuazione del progetto a cui si fa riferimento nel titolo.

Art. 1 - Obiettivi del progetto

Gli obiettivi immediati del progetto sono i seguenti:

- creazione di un centro operativo a Quetta chiamato "Tube-Wells Multipurpose Maintenance Centre" (T.M.M.C.), comprendente un centro studi ed un centro manutenzione (officina e magazzino), finalizzato alla supervisione e coordinamento di tutte le attività del progetto;

- raccolta ed organizzazione dei dati informativi e delle condizioni relative ai pozzi nei distretti di Quetta, Pishin e Kalat;

- ulteriori studi, indagini in sito e ricerche concernenti le risorse idriche nelle aree sottoposte ad eccessivo sfruttamento e principalmente nel Bacino idrologico di Quetta;

- realizzazione di un modello matematico per l'adeguata gestione e sfruttamento delle falde acquifere del bacino di Quetta, compresa la fornitura dei necessari "hardware" e software";

- definizione del programma operativo e delle priorità per la riabilitazione dei pozzi trivellati esistenti nei distretti di Pishin, Kalat e Quetta;

- fornitura dell'attrezzatura per le sovrammenzionate attività di riabilitazione dei pozzi trivellati (officina, unità di riabilitazione e di trivellazione con attrezzature ausiliarie);

- coordinamento e partecipazione alle opere di riabilitazione, manutenzione e perforazione:
- speciale addestramento sul campo di tecnici ed operatori locali.

Art. 2 - Agenzie responsabili

2.1 Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan ha designato il Governo del Baluchistan, tramite la Water and Power Development Authority (WAPDA)), Quetta, quale agenzia responsabile per l'attuazione dei propri obblighi ai sensi del presente Memorandum.

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana indica tanto la Foster Wheeler Italiana S.p.A. che la DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti, quali organizzazioni responsabili per l'attuazione dei propri obblighi, ai sensi del presente Memorandum.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano (donatore)

Il contributo del Governo Italiano coprirà le spese del progetto preventivate per la fornitura dei seguenti fattori:

3.1 Personale: assistenza tecnica tramite una squadra di esperti italiani residenti per un ammontare lordo di 157 uomo/mese.

3.2. Fornitura: delle attrezzature come elencato nell'Allegato 1.

Il contributo del Governo Italiano ammonterà ad un totale massimo di lire italiane 6.498.000.000.

Art. 4 - Impegni del Governo Pakistano

Il Governo Pakistano predisporrà e coprirà il costo di quanto segue:

4.1 Esenzione da imposte/tasse/oneri accessori delle attrezzature e forniture donate dal Governo Italiano per il progetto e loro sdoganamento.

4.2 Estensione agli esperti italiani, che lavorano in Pakistan per l'attuazione del Progetto, delle agevolazioni e dei privilegi concordati con l'Accordo Scientifico e Tecnico del 20 agosto 1975 e comunque agevolazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli concessi agli esperti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che lavorano ed operano per i programmi di cooperazione tecnica.

4.3 Assolvimento da parte dell'Agenzia di attuazione Pakistana dei propri obblighi e responsabilità e costi relativi come sancito nei verbali dell'Accordo fimato a Quetta il 12 novembre 1991 tra il Governo del Baluchistan e la Foster Wheeler Italiana e la DAM e qui di seguito allegato (Allegato 2).

Il contributo del Governo pakistano ammonterà ad un importo di circa 14.000.000 rupie.

Art. 5 - Impegni congiunti

I due Governi e le Agenzie da loro designate faranno si che il presente Memorandum d'Intesa venga attuato con la debita diligenza ed efficienza e che ciascuna Parte fornisca all'Altra tutte le informazioni ritenute necessarie per la realizzazione del progetto.

Art. 6 - Monitoraggio e controllo del progetto

I due Governi controlleranno le attività delle Agenzie esecutive tramite le relazioni presentate durante l'attuazione del progetto, in conformità al piano concordato delle operazioni.

In caso di conflitto tra le agenzie esecutive, le Autorità interessate dei due Governi avranno il compito di dirimere detto conflitto.

Art. 7 - Durata ed ubicazione del progetto

7.1 La durata di attuazione del progetto è di 24 mesi.

7.2 L'ubicazione del progetto è Quetta.

Art. 8 - Responsabilità

In conformità all'Art. 9 dell'Accordo firmato il 20 agosto 1975 il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan dovrà ritenere gli esperti che lavorano nel Paese in conformità al presente Memorandum

d'Intesa, esenti dalle responsabilità relative ad ogni danno causato nell'esercizio delle proprie funzioni, eccetto nei casi in cui venga mutualmente stabilito da entrambi i Governi che tali danni derivino da grossolana negligenza o da intenzionale cattiva condotta.

Art. 9 - Efficacia
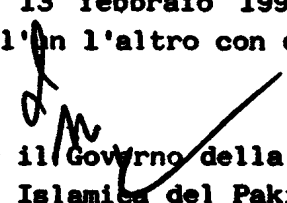
9.1 Il presente Memorandum avrà effetto a partire dal momento della sua firma e rimarrà valido fino al completamento delle attività ivi descritte e sarà considerato prorogabile sulla base di futuri accordi di entrambe le Parti.

9.2 Il presente Memorandum, stipulato in conformità all'Art. 2 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica tra i Governi della Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica del Pakistan è di natura tecnica e mira a stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione all'esecuzione del progetto, nell'ambito del sovrammenzionato Accordo per la Cooperazione Tecnica e Scientifica tra i due Paesi.

9.3 Il presente Memorandum può essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso di entrambi i Governi attraverso uno Scambio di Lettere.

9.4 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione di tale Memorandum dovrà essere risolta amichevolmente con la consultazione o per via negoziale tra i due Governi.

9.5 Il presente Memorandum è stato redatto in due copie, firmato in Islamabad il 13 febbraio 1992 ambedue in lingua inglese ed italiana, facenti fede l'un l'altro con eguale validità.

Per il Governo della
Repubblica Islamica del Pakistan
R. A. AKHUND
Segretario Generale
della Divisione per gli Affari Economici
Ministero delle Finanze
e degli Affari Economici

per il Governo della
Repubblica d'Italia
Arduino FORNARA
Ambasciatore d'Italia

Allegato 1

LISTA DELL'ATTREZZATURA DONATA DAL GOVERNO ITALIANO

Descrizione dell'attrezzatura	Quantità
Unità di riàbilitazione munita di motore diesel	2
Unità di trivellazione rotante in profondità di 350 m. munita di motore diesel	1
Tornio 4000 x 350 in altezza e accessori	1
Fresatrice orizzontale 650 x 300	1
Perforatrice verticale 50 millimetri	1
Rettificatrice	1
Pressa idraulica 100 tonnellate	1
Rettificatore per testina a motore	1
Carica batterie	1
Troncatrice a due velocità	1
Gru fissa (due tonnellate	1
Carrello elevatore elettrico	1
Saldatrice rotativa ampiezza 350	1
Compressore 500 litri 7 atmosfere	1
Lavatore a getto a vapore	1
Macchina per convergenza delle ruote dei veicoli pesanti	1
Set di piccoli attrezzi vari	1
Set di attrezzi e strumenti per rilevamenti metereologici	1
Set di attrezzi e strumenti per il rilevamento idrografico	1
Set di materiali di strumenti per il rilevamento geo-elettrico	1

Unità televisiva per l'ispezione in profondità dei pozzi	1
Camion da 9 tonnellate	2
Autocisterna 7,5 m. cubici	1
Furgone "Fiorino" con piccolo laboratorio mobile	3
Auto "Fiorino"	1
Fuoristrada U.A.Z. con 4 ruote motrici	4
Berlina Regata	1
Unità centrale Olivetti M240 per elaborazione di banca dati	1
Stampatrice a colonna per l'unità sopramenzionata DM 296	1
Unità centrale Olivetti M380/CPU per modellistica matematica	1
Stampante a colonna DM296/2 per l'unità di cui sopra	1
Minicomputer Toshiba T1100 portatile per registrazione ed elaborazione dati	2

ALLEGATO N. 2

MINUTE DELL'ACCORDO CONTENENTE I COSTI DA COPRIRE, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ' DA ADEMPIERE ED I SERVIZI CHE DEVONO ESSERE PRESTATI DALL'AGENZIA D'ATTUAZIONE PAKISTANA

\- - - - - - - - - - -

TRADUZIONE

VERBALE DI ACCORDO

Tra

Il Governo del Baluchistan (qui di seguito chiamato il GOVERNO) da una parte,

e

La Foster Wheeler Italiana, S.p.A., Via Sebastiano Caboto, 1 - 20094 Corsico, Milano, Italy e la DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti, Via Paolo Costa, 7 - Ravenna, Italia (qui di seguito chiamate i CONSULENTI), dall'altra parte,

(qui di seguito congiuntamente chiamate le PARTI)

PREMESSO CHE

- Durante la sessione della seconda Commissione Mista Italo-Pakistana per la cooperazione tecnica tenuta a Islamabad nel febbraio del 1987, il lato Pakistano ha richiesto, e il lato Italiano ha accettato, che un Programma chiamato "Programma per Studi Idrogeologici, Riabilitazione e Manutenzione di Pozzi ed Assistenza Tecnica in Baluchistan" (qui di seguito chiamato il PROGRAMMA) fosse incluso tra i progetti oggetto di aiuto da parte italiana e questo si evidenzia dal Verbale d'Intesa di detta Commissione.

- I CONSULENTI hanno preparato e presentato al GOVERNO una proposta tecnica per l'esecuzione del PROGRAMMA che è stata concordata con il GOVERNO stesso.

- I CONSULENTI hanno preparato e presentato al Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito chiamata DGCS) un'Offertà Tecnico - Economica per l'esecuzione del PROGRAMMA, basata sulla summenzionata Proposta Tecnica.

La DGCS ha approvato il 28 luglio 1988 il finanziamento della partecipazione Italiana al PROGRAMMA che ammonta a Lit. 6.838.400.000 e che prevede una partecipazione Pakistana, in termini di personale e di servizi, stimata attorno a 14.000.000 di Rupie.

- Nel novembre 1988 il Direttorato per l'Idrogeologia, Ente per lo Sviluppo delle Acque e dell'Energia (qui di seguito chiamato WAPDA), Agenzia Esecutrice per il GOVERNO, ha predisposto il documento PC-1 basato sul PROGRAMMA finanziato dalla DGCS come menzionato in precedenza e approvato dal Partito dei Lavoratori per lo Sviluppo della Provincia il 2.02.1989 e quindi in conclusione approvato dal Governo Federale il 31.12.1989.

- Il GOVERNO e la WAPDA, durante un incontro con i CONSULENTI in Quetta l'11 luglio 1991 hanno richiesto alcune variazioni nella partecipazione Italiana al PROGRAMMA, variazioni soggette all'approvazione della DGCS.

- Il DGCS dopo aver discusso con i CONSULENTI le suddette variazioni richieste dal GOVERNO e dalla WAPDA e variazioni minori richieste dai CONSULENTI ha approvato debitamente tali variazioni consentendo la finalizzazione dei Termini di Riferimento per l'esecuzione del PROGRAMMA (qui di seguito chiamati TOR).

- La partecipazione Italiana sarà eseguita dai CONSULENTI in accordo con i doveri e le obbligazioni stabilite nel Contratto (qui di seguito chiamato CONTRATTO) che dovrà essere firmato tra i CONSULENTI e la DGCS.

- La collaborazione e la partecipazione Pakistana al PROGRAMMA sarà eseguita dal Governo del Baluchistan attraverso la sua Agenzia Esecutrice WAPDA in accordo ai doveri e alle obbligazioni qui stabilite.

Si concorda quindi quanto segue:

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il PROGRAMMA ha lo scopo di migliorare la pianificazione, la progettazione e le tecniche operative per lo sviluppo della ricerca, utilizzazione e monitoraggio delle acque sotterranee per usi domestici ed agricoli nei Distretti di Quetta Pishin e Kalat (qui di seguito chiamata AREA DEL PROGRAMMA) del Baluchistan.

Il PROGRAMMA sarà svolto dai CONSULENTI con la collaborazione e la partecipazione della WAPDA in accordo ai TOR e al CONTRATTO.

I compiti principali previsti dal PROGRAMMA sono:

- Stabilire nell'ambito della WAPDA un centro operativo chiamato Centro Polivalente per la Manutenzione dei Pozzi

(qui di seguito chiamato T.M.M.C.) presso il quale saranno assegnati gli Esperti Residenti Italiani e gli ingegneri e tecnici Pakistani supportati da visite periodiche di Esperti Temporanei Italiani.

- Svolgere nell'ambito del T.M.M.C. l'organizzazione degli studi relativi alla situazione attuale in termini di pozzi esistenti e delle potenzialità dei vari acquiferi nelle zone prioritarie nell'AREA DEL PROGRAMMA.

  Attrezzature di computer hardware e software saranno adibite alle attività summenzionate.

- Acquistare ed inviare le apparecchiature e materiali indicati nei TOR che dovranno essere utilizzati per l'esecuzione del PROGRAMMA (qui di seguito chiamate FORNITURE).

- Pianificare e supervisionare le attività di riabilitazione e di perforazione dei pozzi.

- Organizzare la formazione in campo e in ufficio.

2. SCOPO DEL LAVORO DEI CONSULENTI

Lo scopo del lavoro dei CONSULENTI, come indicato nel CONTRATTO con la DGCS includerà la fornitura di personale, forniture e servizi come indicato di seguito e specificato nei TOR allegati.

2.1 PERSONALE

I CONSULENTI forniranno il personale per l'esecuzione del PROGRAMMA come di seguito:

- Assegneranno esperti residenti per avviare e per lavorare nell'ambito del T.M.M.C.: in accordo alle qualifiche e ai programmi inclusi nei TOR per una assegnazione totale lorda di 123 mesi/uomo.

- Provvederanno all'assegnazione di esperti temporanei che visiteranno periodicamente il T.M.M.C. in accordo alle qualifiche e in principio ai programmi inclusi nei TOR per un periodo di 22 (ventidue) mesi.

- Provvederanno a fornire direzione di progetto dalla sede centrale, coordinamento operativo, attività amministrative e di back-up.

2.2 FORNITURE

I CONSULENTI specificheranno, richiederanno offerte e acquisteranno in Itala tutti i macchinari, le apparecchiature e i materiali elencati in dettaglio nei TOR, e invieranno dette forniture a nome del GOVERNO C.I.F. Quetta.

Prima di tale acquisto le due PARTI potranno concordare su alcune variazioni alle FORNITURE indicate nel CONTRATTO, soggette all'approvazione della DGCS e garantire che tali variazioni non implicheranno cambiamenti nell'ammontare totale allocato nel CONTRATTO per l'acquisto di dette forniture.

L'acquisto dei veicoli e delle apparecchiature dei computers dovranno tener conto della disponibilità in Pakistan delle parti di ricambio, accessori e possibilità di manutenzione.

2.3 SERVIZI

I servizi che saranno resi dal personale Espatriato Permanente e dagli Esperti Temporanei che supervisioneranno e assisteranno alle attività del T.M.M.C. includeranno:

- Censimento dettagliato dei pozzi esistenti nei Distretti di Quetta, Pishin e Kalat e rilievo delle loro condizioni attuali.
- Raccolta e riorganizzazione dei dati attuali idrogeologici, geofisici e cartografici.
- Studi specifici e ricerche sulle climatologia, geologia e idrogeologia del bacino di Quetta.
- Computerizzazione e analisi dei risultati dei punti precedenti al fine di costruire una banca dati per l'immagazzinamento e l'elaborazione di detti dati.
- Preparazione di un modello matematico che simuli il comportamento del bacino idrogeologico di Quetta.
- Pianificazione e programmazione delle attività di riabilitazione dei pozzi.
- Supervisione di tutte le attività di riabilitazione e perforazione.
- Allestimento di una officina centrale e di un magazzino e preparazione delle relative procedure.

- Organizzazione della formazione in campo e in ufficio.

3. OBBLIGHI DEL GOVERNO E DELLA SUA AGENZIA NOMINATA WAPDA

Coerentemente con gli obblighi e i doveri indicati in questo documento il GOVERNO si fa carico di svolgere la partecipazione Pakistana in accordo con i requisiti operativi indicati qui di seguito ed esposti in dettagli nel documento PC-1 allegato:

3.1 Il GOVERNO assegnerà al PROGRAMMA tutti gli esperti necessari, il personale specializzato ed operai per un efficiente svolgimento del PROGRAMMA.

Questo personale include idrogeologi, geofisici, ingegneri, esperti in computer, assistenti per la gestione dell'officina e del magazzino, perforatori, personale amministrativo e di supporto, operai, ecc.

Il numero indicativo e le qualifiche di detto personale sono indicati nei TOR.

3.2 Il GOVERNO fornirà:

- Uffici arredati ed attrezzati in modo che possano accogliere convenientemente il personale Italiano. Sarà anche fornito uno spazio di ufficio appropriato per l'installazione del computer.
- Materiale da ufficio e materiale di consumo necessario per l'esecuzione del PROGRAMMA come staff per servizi di supporto agli uffici, segretari, impiegati, ecc.
- Spazio appropriato per l'installazione di tutti i materiali e le apparecchiature per l'officina centrale e del magazzino.
- Mezzi di trasporto (1 quattro ruote motrici in permanenza e 1 veicolo addizionale a seconda delle esigenze) per il personale espatriato Italiano fino all'arrivo dei veicoli forniti nell'ambito del CONTRATTO che dovrebbero essere forniti al più presto possibile.
- Trasporto, vitto e alloggio per il personale di controparte Pakistana durante le operazioni di campo.
- Costi correnti (combustibili, lubrificanti, manutenzione, ecc.) per tutti i veicoli forniti nell'ambito del CONTRATTO per il PROGRAMMA.

- Organizzazione operativa dei viaggi al di fuori di Quetta per il personale espatriato Italiano che sarà alloggiato nelle "guest house" del GOVERNO ove disponibili.

- Le spese di viaggio (biglietti, vitto e alloggio) affrontate dal personale residente Italiano durante i viaggi ufficiali al di fuori di Quetta nell'ambito del Pakistan saranno sostenute dai Consulenti.

- Tutte le apparecchiature complementari e i materiali per l'officina centrale, le unità mobili e le altre forniture perfettamente funzionali.

- Tutti i lavori civili, meccanici ed elettrici necessari per l'installazione e l'adeguata operatività delle apparecchiature dell'officina.

- Tutte le parti di ricambio, le apparecchiature e materiali installati durante la riabilitazione dei pozzi e/o perforazione. Questi materiali includono tubazioni di rivestimento, tubazioni per l'acqua, pompe, motori, generatori, cavi elettrici e pannelli elettrici, bentonite, additivi, ecc.

- Spazio adeguato per il laboratorio per prove di acqua e di suolo.

- Tutta la documentazione tecnica necessaria e disponibile relativa ai pozzi esistenti, all'idrogeologia, alla geofisica dell'AREA DI PROGRAMMA e inclusa la cartografia, le mappe, le foto aeree, ecc. che non siano confidenziali o ad uso ristretto.

3.3 Il GOVERNO coprirà tutte le spese e i costi relativi al personale, forniture, servizi, documentazione per la formazione, ecc. riguardanti la partecipazione Pakistana.

3.4 I macchinari e le apparecchiature fornite dai CONSULENTI nell'ambito del PROGRAMMA saranno forniti gratuitamente dal Governo Italiano al GOVERNO e saranno spediti dai CONSULENTI C.I.F. Quetta presso il magazzino della WAPDA in accordo agli INCOTERMS (1980).
I CONSULENTI affronteranno anche tutti costi relativi allo scarico della nave, movimentazione di terra, carico sui mezzi di trasporto e trasporto via terra dal Porto d'Ingresso (Karachi) a Quetta.

Sarà compito del GOVERNO dare tutto il supporto logistico e tecnico ai CONSULENTI all'arrivo dei materiali al Porto d'Ingresso per l'organizzazione del trasporto via terra.
Il GOVERNO sopporterà anche i costi relativi a tutte le spese indicate come obbligatorie per il compratore in detti INCOTERMS (1980) quali ma non limitatamente: accettare la documentazione, ricevere le merci, assicurare lo sdoganamento, pagare tutti i diritti portuali, tasse di sdoganamento, stivaggio presso la dogana se necessario, così come ogni altra spesa o tassa che si debba pagare o per ragioni di importazione inclusa ogni licenza d'importazione o permesso o simili che può essere richiesto per l'importazione delle merci a destinazione.

3.5 Il GOVERNO assicurerà che i CONSULENTI abbiano garantita l'esenzione da tutte le imposizioni, tasse, sopratasse, diritti vari in Pakistan che sono obbligatorie o possono diventare obbligatorie durante lo svolgimento del PROGRAMMA e in connessione allo stesso.

3.6 Il GOVERNO assicurerà che il personale dei CONSULENTI abbia garantita l'esenzione da tutte le tasse, obblighi, sopratasse e deduzioni dal loro salario o retribuzioni. Il GOVERNO assicurerà inoltre al personale dei CONSULENTI l'esenzione e ai loro famigliari da tutte le tasse e sopratasse di importazione sui loro effetti personali, incluso un veicolo a testa e materiali per la casa importati per il loro uso esclusivo.

Tali importazioni saranno soggette ad una riesportazione libera da imposizioni doganali e se vendute localmente, dovranno essere vendute in accordo ai regolamenti governativi che riguardano tali vendite.

3.7 Il GOVERNO assicurerà che i CONSULENTI abbiano l'esenzione per tutte le tasse e sopratasse, diritti deduzioni sui veicoli, macchine equipaggiamento e forniture se portati in Pakistan in connessione al lavoro che non siano le forniture indicate all'Articolo 2.2 in precedenza.
Tali importazioni saranno soggette a una riesportazione libera da imposizioni doganali e se vendute localmente soggette ai regolamenti governativi che riguardano tali vendite.

3.8 Il GOVERNO assicurerà che i CONSULENTI e il loro personale abbiano garantiti i seguenti privilegi ed immunità:

- privilegio per importare un ammontare ragionevole di valuta straniera nel paese a scopo di lavoro e bisogni personali per lo staff espatriato.

L'ammontare della valuta straniera portata in questo ambitò sarà soggetta ai regolamenti valutari del Pakistan. Alla fine del PROGRAMMA, i CONSULENTI e il loro personale dovranno avere il diritto di riesportare gli ammontari rimanenti;

- esenzione da restrizioni sull'immigrazione per lo staff espatriato, mogli e membri delle famiglie che dipendono da essi;

- rimpatrio del personale e dei loro famigliari in condizioni simili a quelle dello staff diplomatico in caso di guerra, disturbi sociali o crisi internazionali.

3.9 Il GOVERNO assisterà o assicurerà la fornitura di assistenza ai CONSULENTI e al loro personale nell'ottenimento immediato delle necessarie autorizzazioni di residenza, permessi di lavoro e visti.

3.10 Il GOVERNO provvederà o assicurerà la fornitura di tutta la possibile assistenza ai CONSULENTI nel caso di sviluppo di una situazione che richieda assistenza medica o ad altre emergenze. Nel caso di ferite particolarmente gravi o malattie che richiedano l'immediato ritorno della persona ferita dal Pakistan il GOVERNO assisterà inoltre ad ottenere le necessarie autorizzazioni per l'atterraggio di aerei speciali a spese dei CONSULENTI.

3.11 Il GOVERNO assicurerà l'indennità dei CONSULENTI e del loro personale impegnato nel PROGRAMMA contro responsabilità civili risultanti da atti svolti nel corso dei loro compiti.

3.12 Il GOVERNO assisterà i CONSULENTI nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per permettere ai CONSULENTI stessi di aprire un conto bancario in Pakistan in loro nome.

Su questo conto i CONSULENTI trasferiranno i propri fondi dall'Italia per coprire le spese locali. I CONSULENTI saranno autorizzati a riesportare i fondi rimanenti su questo conto alla fine del PROGRAMMA soggetti ai regolamenti valutari Pakistani.

3.13 Il GOVERNO manterrà per tutta la durata del PROGRAMMA un'assicurazione contro incidenti o danni al personale Pakistano e lavoratori, inclusa l'assicurazione contro terzi.

4. MACCHINARI ED ATTREZZATURE

Il GOVERNO dovrà certificare, sulla base delle "Bills of Lading" l'arrivo al Porto d'Ingresso (Karachi) dei macchinari e delle apparecchiature fornite dai CONSULENTI in accordo all'Articolo 2.2 precedente entro una settimana da detta data.

Entro 30 giorni dalla data di arrivo delle FORNITURE al Punto di Destinazione (Quetta) il GOVERNO dovrà fornire una certificazione scritta della presa in carico di dette FORNITURE e assicurerà il necessario supporto ai rappresentanti della DGCS che arriveranno a Quetta per i necessari collaudi e controfirma dei necessari certificati di collaudo.

Nel caso tali certificazioni non avvenissero entro tale periodo le stesse saranno sostituite da una dichiarazione dei CONSULENTI.

Detti macchinari ed attrezzature saranno utilizzate come diretto dai CONSULENTI l'amministrazione, la gestione e i costi di manutenzioni, le spese dei macchinari e delle apparecchiature, manutenzione e spese saranno supportate interamente dal GOVERNO.

Alla fine del PROGRAMMA, i macchinari e le attrezzature rimarranno di proprietà del GOVERNO che fornirà una certificazione scritta di accettazione delle stesse allo stato di usura di quel momento.

5. DIREZIONE DI PROGETTO

I CONSULENTI gestiranno il PROGRAMMA e nomineranno un Capo Progetto che sarà incaricato dell'esecuzione degli obiettivi del PROGRAMMA.

Il GOVERNO identificherà nell'ambito dell'organizzazione WAPDA un responsabile delle partecipazione Pakistana che collaborerà strettamente con il Capo Progetto per una esecuzione efficente e nei tempi previsti degli obiettivi del PROGRAMMA e informerà ufficialmente i CONSULENTI del suo nome.

6. SUPERVISIONE DA PARTE DELLA DGCS

La DGCS avrà il diritto di supervisionare e controllare il PROGRAMMA e il suo stato d'avanzamento in accordo con i dettami della legge Italiana.

7. STATI D'AVANZAMENTO

I CONSULENTI monitoreranno l'avanzamento e tutte le attività che saranno svolte nell'ambito del PROGRAMMA preparando degli stati d'avanzamento quadrimestrali.

Alla fine del PROGRAMMA i CONSULENTI prepareranno un Rapporto Finale che sintetizzerà le attività svolte. Il Rapporto Finale sarà timbrato dal GOVERNO entro due settimane dalla data della sua presentazione e quindi stampato e consegnato al GOVERNO dai CONSULENTI in cinquanta copie.

8. REMUNERAZIONE DEI CONSULENTI

La Remunerazione dei CONSULENTI per l'esecuzione dei servizi previsti nei TOR sarà fornita dalla DGCS in accordo con quanto stipulato nel CONTRATTO che sarà firmato tra la DGCS e i CONSULENTI.

9. DELEGHE

Il GOVERNO potrà delegare parte, o tutte, le sue obbligazioni sotto il presente CONTRATTO alla sua Agenzia Esecutrice WAPDA.

Tale delega sarà notificata per iscritto anche ai CONSULENTI.

10. DURATA

10.1 Il PROGRAMMA diventerà effettivo come indicato nell'Articolo 12. seguente.

10.2 Il PROGRAMMA avrà un durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sua data effettiva.

10.3 Questo Contratto rimarrà in forza per tutta la durata del PROGRAMMA come stabilito nel CONTRATTO tra la DGCS e i CONSULENTI.

11. INDIRIZZI

Tutte le notizie tra le PARTI saranno consegnate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Additional Chief Secretary (Dev.), Government of Baluchistan Planning & Development Department, Quetta - Pakistan.
Fax n° 081-64382, Telex n° 7875 BLNSE, Telefono n° 081-70401.

Foster Wheeler Italiana - DAM, Via Sebastiano Caboto, 1 - 20094 Corsico, Milano - Italia.
Fax n° 39-2-44863045, Telex n° 310548 REWOP I, Telefono n° 39-2-44861.

12. DATA EFFETTIVA DEL PROGRAMMA

La data effettiva del PROGRAMMA sarà soggetta al completamento di tutte le formalità amministrative da parte della DGCS riguardanti il CONTRATTO.

Le PARTI hanno firmato questo Contratto in tre copie ognuna delle quali costituisce un valido ed originale documento con allegati il PC-1 e i TOR.

Stilato a Quetta il 12-11-1991 in lingua Inglese

Per il
Governo del Baluchistan

c'è una firma

Segretario Capo Aggiunto (Sviluppo)
Pianificazione e Sviluppo
Governo del Baluchistan

Per la
Foster Wheeler Italiana S.p.A.

e la

DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti

c'è una firma

Foster Wheeler Italiana
Direttore Ingegneria Civile
Dott. Arch. Sergio Pace

c'è una sigla

c'è una sigla

c'è una firma
Muzaffar Iqbal
Direttore di Progetto
Progetto Idrologia
WAPDA Quetta
Agenzia Esecutrice

280.

Roma, 21 febbraio 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina per il consolidamento del debito estero argentino di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 21 dicembre 1989, con lettera e allegati finanziari (1)

(Entrata in vigore: 21 febbraio 1992)

---

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO ARGENTINO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 21.12.1989

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero argentino firmato a Parigi il 21 dicembre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Oggetto del presente Accordo sono:

a) i debiti dell'Argentina verso l'Italia, di cui all'allegato 1), in scadenza nel periodo 1.1.1990-31.3.1991 e non regolati, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 10.12.1983, assistiti da garanzia dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) i debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente par. a), scadenti entro il 31.12.1989 e non regolati, di cui all'allegato 2);

c) i debiti derivanti dagli Accordi italo-argentini del 12.9.1986 e del 21.11.1988, in scadenza nel periodo 1.1.1990-31.3.1991 e non regolati, di cui all'allegato 3);

d) i debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente par. c), arretrati al 31.12.1989 e non regolati, di cui all'allegato 4).

L'ammontare dei debiti in questione indicato negli allegati al presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo fra le Parti.

Articolo II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o accordi rispettivi - alla SACE dal Banco Central de la Republica Argentina, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica Argentina (in seguito denominato "Banco"), con le seguenti modalità:

1) i debiti di cui al par. a): in otto rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31.1.1997 e l'ultima il 31.7.2000;

2) i debiti di cui al par. b): in otto rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31.1.1996 e l'ultima il 31.7.1999;

3) i debiti di cui al par. c) come segue:

I) - il 100% del capitale e il 70% degli interessi: in otto rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31.1.1997 e l'ultima il 31.7.2000;

II) - il 30% degli interessi scadenti dall'1.1.1990 al 30.6.1990 è dovuto il 30.6.1990;

- il 30% degli interessi scadenti dall'1.7.1990 al 31.12.1990 è dovuto il 31.12.1990;
- il 30% degli interessi scadenti dall'1.1.1991 al 31.3.1991 è dovuto alle scadenze contrattuali.

4) i debiti di cui al par. d) come segue:

a) - il 50% è dovuto in due rate uguali il 30.4.1990 ed il 30.6.1990;

b) - del rimanente 50%:

I) il 100% del capitale ed il 95% degli interessi, in otto rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 31.1.1996 e l'ultima il 31.7.1999;

II) il 5% degli interessi è dovuto il 31.3.1990.

5) i debiti di cui ai precedenti par. 3)II, 4)a),4)b)II saranno regolati al più presto, e comunque non oltre il 30.9.1991.

Articolo III

1) Il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati sui debiti oggetto del presente Accordo, per il

periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale, ai tassi di interesse dell'8,85% p.a. e dell'11,70% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire italiane.

2) Gli interessi suddetti saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o accordi rispettivi - come segue:

a) - in rate semestrali (31 gennaio - 31 luglio), la prima delle quali scadrà il 31 gennaio 1992 per quanto attiene ai debiti indicati al precedente Articolo II, par. 1); 2); 3)I; 4)b)I);

b) - alla data di regolamento concordata per i debiti indicati al precedente Articolo II, par. 3)II); 4)a); 4)b)II).

Articolo IV

Sugli importi eventualmente regolati in ritardo rispetto alle date concordate, il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi agli stessi tassi previsti al precedente Articolo III, par. 1). Tali interessi dovranno essere corrisposti alla stessa data di regolamento di detti importi, restando inteso che in caso di tardivo pagamento anche degli interessi, sugli stessi dovranno essere corrisposti ulteriori interessi allo stesso tasso.

Articolo V
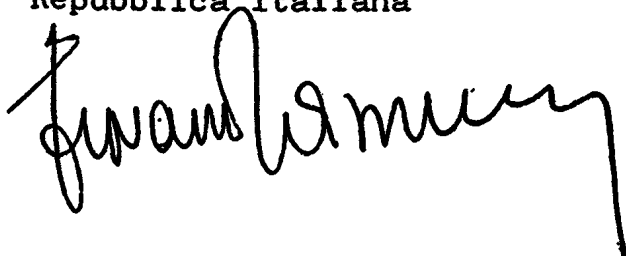
Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti argentini menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso, restando inteso che la sussistenza dei vincoli giuridici originali non comporterà, in alcun caso, una duplicazione dei pagamenti. Pertanto, nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti, convenzioni o accordi in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Articolo VI
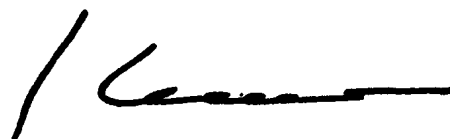
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 21.2.1992 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Argentina
[firma]	[firma]
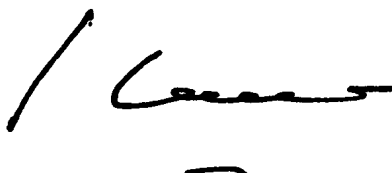
Lettera n. 1

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che, qualora l'avente diritto italiano ne faccia richiesta per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, gli interessi di ritardato regolamento nella misura prevista a tale titolo nei contratti e/o convenzioni finanziarie, vengano corrisposti e trasferiti da parte argentina dalla data di scadenza contrattuale e sino alla data dell'indennizzo erogato dalla stessa SACE, senza che ciò comporti una duplicazione di pagamento.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione

Al Presidente della
Delegazione Italiana

281.

Buenos Aires, 29 gennaio-25 febbraio 1992

Scambio di Lettere per la modifica dell'art. VII dell'Accordo sull'istituzione del Segretariato Permanente italo-argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale (Roma 10 dicembre 1987)

(Entrata in vigore: 25 febbraio 1992)

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

BUENOS AIRES, 6 ENE 1992

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con relación a lo acordado por representantes de ambos países en el marco de la IIIª y IVª Sesiones de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana respecto de la determinación del procedimiento para la aprobación de proyectos de Pequeñas y Medianas Empresas que requieran créditos por hasta U$S 10.000.000, a ser financiados a través del nuevo tramo de U$S 50.000.000 en crédito de ayuda otorgado a la República Argentina por la República Italiana mediante resolución del Comité Interministerial para la Cooperación al Desarrollo del 1° de agosto de 1991.

En ese contexto, tengo el honor de proponerle, en nombre del Gobierno Argentino, las siguientes modificaciones al "Acuerdo para el Establecimiento de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana y de otros órganos previstos por el Tratado y el Acta firmados en Roma el 10 de diciembre de 1987", en reemplazo de las introducidas mediante las Notas intercambiadas por nuestros Gobiernos el 10 de octubre de 1990:

I) Artículos 5, 6 y 7: sustituir "Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la República Argentina (SICE)" por "Secretaría de Industria y Comercio de la República Argentina (SIC)".

A S.E. el señor Embajador de
la República Italiana
D.Claudio MORENO
BUENOS AIRES

II) Artículo 5: sustituir "Subsecretario de Política Económica" por "Secretario de Economía".

III) Artículo 6: reemplazar el inciso a) por el siguiente: "a) Examinar, cuando corresponda, la validez económica de los proyectos presentados por los bancos locales, y proporcionar a éstos el asesoramiento necesario".

Reemplazar el inciso c) por el siguiente: "c) Presentar, cuando corresponda en virtud del artículo 7, el informe y los proyectos, por cuenta de los bancos locales a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la República Argentina para su ulterior elevación al Comité Directivo. Asimismo deberá remitir a la Secretaría de Industria y Comercio de la Republica Argentina la documentación indicada en su Resolución Nº: 272 del 18 de septiembre de 1991.

IV) Artículo 7: reemplazarlo por el siguiente:

ARTICULO 7

Procedimiento para la aprobación de los proyectos

A. Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un importe no superior a los USD 2.500.000.

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales específicamente habilitados por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

2. El banco local, luego de aprobar formalmente el proyecto y de asumir el riesgo crediticio relativo al financiamiento concesional, enviará el proyecto y una copia

del mismo, a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SREI) de la República Argentina con la constancia de haber presentado ante la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) la documentación determinada en su Resolución N° 272 del 18 de septiembre de 1991. Simultáneamente enviará otra copia del proyecto, en la que incluirá el original de la correspondiente nota de precompromiso, al B.C.R.A.

3. En el plazo perentorio de cinco (5) días a partir de la recepción de la documentación indicada en su Resolución N° 272 del 18 de septiembre de 1991, la SIC deberá hacer conocer a la SREI sus observaciones sobre el proyecto, si las hubiere. En caso de que la SIC no formule tales observaciones en el mencionado plazo, quedará habilitada la etapa indicada en 4.

4. La SREI, por intermedio de la Embajada argentina en Italia, remitirá una copia del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno italiano, que procederá al análisis del mismo y comunicará en un plazo de TREINTA (30) días el resultado de su evaluación al Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Italiana -Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (D.G.C.S.)-.

Paralelamente, la SREI solicitará a los demás miembros del Comité Directivo -parte argentina- (BCRA y Secretaría de Economía) que en el plazo perentorio de diez (10) días expresen sus objeciones sobre el proyecto.

Vencido dicho plazo sin que los miembros del Comité Directivo -parte argentina- hayan expresado objeciones, el proyecto se considerará aprobado y será remitido por la SREI a la Embajada de Italia en Buenos Aires con la respectiva solicitud de financiamiento. Al mismo

tiempo, una síntesis de la documentación del proyecto será puesta en conocimiento del Comité Directivo -parte italiana- a través de la Embajada argentina en Italia.

5. El Comité Directivo -parte italiana-, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a TREINTA Y CINCO (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación relativa al proyecto; en caso que el mismo sea aprobado, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (D.G.C.S.) solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

B. Proyectos para los cuales se solicita un crédito de ayuda por un monto comprendido entre U$D 2.500.000 y U$D 5.000.000.

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales específicamente habilitados por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.)

2. El banco local, luego de aprobar formalmente el proyecto y de asumir el riesgo crediticio relativo al financiamiento concesional, enviará el proyecto al Consejo Técnico Financiero -C.T.F.- y, una copia del mismo, en la que incluirá el original de la correspondiente nota de precompromiso, al B.C.R.A..

3. El C.T.F. examinará la validez económica del proyecto y, en un plazo improrrogable de VEINTE (20) días, remitirá el proyecto con su correspondiente informe a la SREI. Simultáneamente envirá a la SIC la documentación indicada en su Resolución Nº 272 del 18 de septiembre de 1991. En caso que el C.T.F. no se pronuncie dentro del plazo

indicado, se considerará que no existen objeciones respecto del proyecto presentado, quedando habilitado el banco local interesado a remitir el proyecto directamente a la SREI y la documentación correspondiente a la SIC.

4. En el plazo perentorio de cinco (5) días a partir de la recepción de la documentación indicada en su Resolución N° 272 del 18 de septiembre de 1991, la SIC deberá hacer conocer a la SREI sus observaciones sobre el proyecto, si las hubiere. En caso de que la SIC no formule tales observaciones en el plazo mencionado, quedará habilitada la etapa indicada en 5.

5. La SREI, por intermedio de la Embajada argentina en Italia, remitirá una copia del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno italiano, que procederá al análisis del mismo y comunicará en un plazo de quince (15) días el resultado de su evaluación al Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Italiana -Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (D.G.C.S.)-.

Paralelamente, la SREI solicitará a los demás miembros del Comité Directivo -parte argentina- (BCRA y Secretaría de Economía) que en el plazo perentorio de diez (10) días expresen sus objeciones sobre el proyecto.

Vencido dicho plazo sin que los miembros del Comité Directivo -parte argentina- hayan expresado objeciones, el proyecto se considerará aprobado y será remitido por la SREI a la Embajada de Italia en Buenos Aires con la respectiva solicitud de financiamiento. Al mismo tiempo, una síntesis de la documentación del proyecto será puesta en conocimiento del Comité Directivo -parte italiana- a través de la Embajada argentina en Italia.

6. El Comité Directivo -parte italiana-, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días

de la fecha de recepción de toda la documentación relativa al proyecto;. en caso que el mismo sea aprobado, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (D.G.C.S.) solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

C. Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un monto comprendido entre U$D 5.000.000 y U$D 10.000.000.

1. En este caso se seguirá el procedimiento establecido en los acápites 1 a 5 del párrafo B. del presente artículo.

2. El Comité Directivo -parte italiana- deberá pronunciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días a partir de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en caso de dictamen favorable sólo se procederá a la imputación de la financiación previa aprobación del Comité Direccional creado por la ley italiana Nº 49/87 para su aprobación.

D. Modificaciones en los precios

En caso que el análisis de los proyectos por parte de los competentes organismos italianos determine aumento de precios en las provisiones a importar para los mismos - originados en el vencimiento de las ofertas producidas entre su presentacion en los bancos argentinos y su aprobación en Italia, o en diferencias cambiarias- la Embajada de Italia en Argentina comunicará tal circustancia a la SREI.

La SREI notificará el aumento al banco local que

avala el proyecto y solicitará su conformidad para asumir el riesgo crediticio por el nuevo monto.

En caso que dicho banco no respondiere en el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir la fecha de la notificación cursada por la SREI, la correspondiente solicitud de financiamiento se considerará desistida.

E. Alcance

1. Se privilegiará el financiamiento de proyectos que cuenten con inversiones directas italianas, aunque para aquellos proyectos que requieran créditos de ayuda por hasta U$D 2.500.000 tal inversión no será considerada indispensable; tal participación será, sin embargo, indispensable para los proyectos que impliquen la concesión de un crédito de ayuda por montos comprendidos entre los U$D 2.500.000 y los U$D 10.000.000.

2. Los proyectos que impliquen la concesión de un crédito de ayuda superior a U$D 10.000.000 no podrán ser imputados.

Finalmente, tengo el honor de proponerle, en nombre de mi Gobierno, que para la primera línea de crédito de U$D 50.000.000 a favor de la industria privada argentina, también sea aplicado el procedimiento previsto en el párrafo C, punto 2 en lo que concierne a los proyectos cuyos montos sean de U$D 5.000.000 a U$D 10.000.000.

Si los términos antes expuestos fueran aceptables para el Gobierno italiano, tengo el honor de

proponerle que esta nota y la de Vuestra Excelencia en donde conste la conformidad de su Gobierno, constituyan un Acuerdo Complementario al efectuado por Canje de Notas entre nuestros dos Gobiernos el 10 de octubre de 1990, el cual entrará en vigor en la fecha de su nota de respuesta.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

L'Ambasciatore d'Italia

Buenos Aires, 25 FEB. 1992

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con su Nota del 29 de enero de 1992, que textualmente dice:

"Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con relación a lo acordado por representantes de ambos países en el marco de la IIIa y IVa Sesiones de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana respecto de la determinación del procedimiento para la aprobación de proyectos de Pequeñas y Medianas Empresas que requieran créditos por hasta U$S 10.000.000, a ser financiados a través del nuevo tramo de U$S 50.000.000 en crédito de ayuda otorgado a la República Argentina por la República Italiana mediante resolución del Comité Interministerial par la Cooperación al Desarrollo del 1° de agosto de 1991.

En ese contexto, tengo el honor de proponerle, en nombre del Gobierno Argentino, las siguientes modificaciones al "Acuerdo para el Establecimiento de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana y de otros Organos previstos por el Tratado y el Acta firmados en Roma el 10 de diciembre de 1987", en reemplazo de las introducidas mediante las Notas intercambiadas por nuestros Gobiernos el 10 de octubre de 1990:

1) Artículos 5,6 y 7: sustituir "Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la República Argentina (SICE)" por "Secretaría de Industria y Comercio de la República Argentina (SIC)".

Su Excelencia
Señor Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto
D. Guido Di Tella

II) Artículo 5: sustituir "Subsecretario de Política Económica" por "Secretario de Economía".

III) Artículo 6: reemplazar el inciso a) por el siguiente: "a) Examinar, cuando corresponda, la validez económica de los proyectos presentados por los bancos locales, y proporcionar a éstos el asesoramiento necesario".

Reemplazar el inciso c) por el siguiente: "c) Presentar, cuando corresponda en virtud del artículo 7, el informe y los proyectos, por cuenta de los bancos locales a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la República Argentina para su ulterior elevación al Comité Directivo. Asimismo deberá remitir a la Secretaría de Industria y Comercio de la República Argentina la documentación indicada en su Resolución Nº: 272 del 18 de septiembre de 1991.

IV) Artículo 7: reemplazarlo por el siguiente:

ARTICULO 7

Procedimiento para la aprobación de los proyectos

A. Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un importe no superior a los U$D 2.500.000.

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales específicamente habilitados por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

2. El banco local, luego de aprobar formalmente el proyecto y de asumir el riesgo crediticio relativo al financiamento concesional, enviará el proyecto y una copia del mismo, a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SREI) de la República Argentina con la constancia de haber presentado ante la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) la documentación determinada en su Resolución Nº 272 del 18 de septiembre de 1991. Simultáneamente enviará otra copia del

proyecto, en la que incluirá el original de la correspondiente nota de precompromiso, al B.C.R.A..

3. En el plazo perentorio de cinco (5) días a partir de la recepción de la documentación indicada en su Resolución N° 272 del 18 de septiembre de 1991, la SIC deberá hacer conocer a la SREI sus observaciones sobre el proyecto, si las hubiere. En caso de que la SIC no formule tales observaciones en el mencionado plazo, quedará habilitada la etapa indicada en 4.

4. La SREI, por intermedio de la Embajada argentina en Italia, remitirá una copia del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno italiano, que procederá al análisis del mismo y comunicará en un plazo de TREINTA (30) días el resultado de su evaluación al Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Italiana - Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (D.G.C.S.).

Paralelamente, la SREI solicitará a los demás miembros del Comité Directivo - parte argentina - (BCRA y Secretaría de Economía) que en el plazo perentorio de diez (10) días expresen sus objeciones sobre el proyecto.

Vencido dicho plazo sin que los miembros del Comité Directivo - parte argentina - hayan expresado objeciones, el proyecto se considerará aprobado y será remitido por la SREI a la Embajada de Italia en Buenos Aires con la respectiva solicitud de financiamiento. Al mismo tiempo, una síntesis de la documentación del proyecto será puesta en conocimiento del Comité Directivo - parte italiana -. a través de la Embajada argentina en Italia.

5. El Comité Directivo - parte italiana - deberá pronunciarse en un plazo no mayor a TREINTA Y CINCO (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación relativa al proyecto; en caso que el mismo sea aprobado, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (D.G.C.S.) solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

B. Proyectos para los cuales se solicita un crédito de ayuda por un monto comprendido entre U$D 2.500.000 y U$D 5.000.000.

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales específicamente habilitados por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

2. El Banco local, luego de aprobar formalmente el proyecto y de asumir el riesgo creditício relativo al financiamiento concesional, enviará el proyecto al Consejo Técnico Financiero - C.T.F. - y, una copia del mismo, en la que incluirá el original de la correspondiente nota de precompromiso, al B.C.R.A..

3. El C.T.F. examinará la validez económica del proyecto y, en un plazo improrrogable de VEINTE (20) días, remitirá el proyecto con su correspondiente informe a la SREI. Simultáneamente enviará a la SIC la documentación indicada en su Resolución N° 272 del 18 de septiembre de 1991. En caso que el C.T.F. no se pronuncie dentro del plazo indicado, se considerará que no existen objeciones respecto del proyecto presentado, quedando habilitado el banco local interesado a remitir el proyecto directamente a la SREI y la documentación correspondiente a la SIC.

4. En el plazo perentorio de cinco (5) días a partir de la recepción de la documentación indicada en su Resolución N° 272 del 18 de septiembre de 1991, la SIC deberá hacer conocer a la SREI sus observaciones sobre el proyecto, si las hubiere. En caso de que la SIC no formule tales observaciones en el plazo mencionado, quedará habilitada la etapa indicada en 5.

5. La SREI, por intermedio de la Embajada argentina en Italia, remitirá una copia del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno italiano, que procederá al análisis del mismo y comunicará en un plazo de quince (15) días el resultado de su evaluación al Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Italiana - Dirección Genral de Cooperación para el Desarrollo (D.G.C.S.)-.

Paralelamente, la SREI solicitará a los demás miembros del Comité Directivo - parte argentina -(BCRA y Secretaría de Economía) que en el plazo perentorio de diez (10) días expresen sus objeciones sobre el proyecto.

Vencido dicho plazo sin que los miembros del Comité Directivo - parte argentina - hayan expresado objeciones, el proyecto se considerará aprobado y será remitido por la SREI a la Embajada de Italia en Buenos Aires con la respectiva solicitud de financiamiento. Al mismo tiempo, una síntesis de la documentación del proyecto será puesta

en conocimiento del Comité Directivo - parte italiana - a través de la Embajada argentina en Italia.

6. El Comité Directivo - parte italiana -, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación relativa al proyecto; en caso que el mismo sea aprobado, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (D.G.C.S.) solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

C. Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un monto comprendido entre U$D 5.000.000 y U$D 10.000.000.

1. En este caso se seguirá el procedimiento establecido en los acápites 1 a 5 del párrafo B del presente artículo.

2. El Comité Directivo - parte italiana - deberá pronunciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días a partir de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en caso de dictamen favorable sólo se procederá a la imputación de la financiación previa aprobación del Comité Direccional creado por la ley italiana N° 49/87 para su aprobación.

D. Modificaciones en los precios

En caso que el análisis de los proyectos por parte de los competentes organismos italianos determine aumento de precios en las provisiones a importar para los mismos - originados en el vencimiento de las ofertas producidas entre su presentación en los bancos argentinos y su aprobación en Italia, o en diferencias cambiarias - la Embajada de Italia en Argentina comunicará tal circunstancia a la SREI.

La SREI notificará el aumento al banco local que avala el proyecto y solicitará su conformidad para asumir el riesgo crediticio por el nuevo monto.

En caso que dicho banco no respondiere en el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de la notificación cursada por la SREI, la correspondiente solicitud de financiamiento se considerará desistida.

E. Alcance

1. Se privilegiará el financiamiento de proyectos que cuenten con inversiones directas italianas, aunque para aquellos proyectos que requieran créditos de ayuda por hasta U$D 2.500.000 tal inversión no será considerada indispensable; tal participación será, sin embargo, indispensable para los proyectos que impliquen la concesión de un crédito de ayuda por montos comprendidos entre los U$D 2.500.000 y los U$D 10.000.000.

2. Los proyectos que impliquen la concesión de un crédito de ayuda superior a U$D 10.000.000 no podrán ser imputados.

Finalmente, tengo el honor de proponerle, en nombre de mi Gobierno, que para la primera línea de crédito de U$D 50.000.000 a favor de la industria privada argentina, también sea aplicado el procedimiento previsto en el párrafo C, punto 2 en lo que concierne a los proyectos cuyos montos sean de U$D 5.000.000 a U$D 10.000.000.

Si los términos antes expuestos fueran aceptables para el Gobierno italiano, tengo el honor de proponerle que esta Nota y la de Vuestra Excelencia en donde conste la conformidad de su Gobierno, constituyan un Acuerdo Complementario al efectuado por Canje de Notas entre nuestros dos Gobiernos el 10 de octubre de 1990, el cual entrará en vigor en la fecha de su Nota de respuesta.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida."

Al respecto, y al manifestar a Vuestra Excelencia la conformidad de mi Gobierno con los términos de la Nota antes transcripta, me es grato poner en su conocimiento que aquélla y la presente Nota costituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos , que entra en vigencia en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

Claudio Moreno

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Buenos Aires, 29 gennaio 1992

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione a quanto concordato da rappresentanti di entrambi i paesi nell'ambito della terza e quarta sessione del Segretariato Permanente Italo-Argentino circa la determinazione della procedura per l'approvazione di progetti di piccole e medie imprese che richiedano crediti fino a 10.000.000 dollari USA, da finanziare attraverso la nuova tranche di 50.000.000 dollari USA in crediti di aiuto concessi alla Repubblica Argentina dalla Repubblica Italiana mediante risoluzione del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo del 1° agosto 1991.

In tale contesto, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Argentino, le seguenti modificazioni allo "Accordo per l'Istituzione del Segretariato Permanente Italo-Argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmato a Roma il 10 dicembre 1987", in sostituzione di quelle introdotte mediante le Note scambiate dai nostri Governi il 10 ottobre 1990:

I) Articoli 5, 6 e 7: sostituire "Segreteria dell'Industria e del Commercio con l'Estero della Repubblica Argentina (SICE)" con "Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina (SIC)".

II) Articolo 5: sostituire "Sottosegretario per la Politica Economica" con "Ministro dell'Economia".

III) Articolo 6: sostituire l'inciso a) con il seguente: "a) Esaminare, se necessario, la validità economica dei progetti presentati dalle banche locali e fornire alle stesse la necessaria consulenza".

A S.E. il signor Ambasciatore
della Repubblica Italiana
D. Claudio Moreno
Buenos Aires

Sostituire l'inciso c) con il seguente:
"c) Presentare, se necessario in base all'articolo 7, la relazióne e i progetti, per conto delle banche locali alla Segreteria per le Relazioni Economiche Internazionali della Repubblica Argentina per la successiva trasmissione al Comitato Direttivo. Dovrà altresì inoltrare alla Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina lá documentazione di cui alla Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991.

IV) Articolo 7: sostituirlo con il seguente:

ARTICOLO 7

Procedura per l'approvazione dei progetti

A. <u>Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo non superiore ai 2.500.000 dollari USA</u>

1. L'impresa interessata presenterà il progetto a una delle banche locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.).

2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed essersi assunta il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, invierà il progetto e una copia dello stesso alla Segreteria delle Relazioni Economiche Internazionali (SREI) della Repubblica Argentina, documentando l'avvenuta presentazione alla Segreteria dell'Industria e del Commercio (SIC) della documentazione stabilita con la Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. Contemporaneamente invierà altra copia del progetto, alla quale allegherà l'originale della corrispondente nota di preaccordo, alla B.C.R.A..

3. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni a partire dal ricevimento della documentazione indicata nella Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991, la SIC dovrà far conoscere alla SREI le proprie osservazioni sul progetto, qualora ne avesse. Nel caso in cui la SIC non formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si darà corso a quanto previsto dal punto 4.

4. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, trasmetterà una copia del progetto all'organo consultivo designato dal Governo Italiano, che procederà ad effettuarne l'analisi e a comunicare entra trenta (30) giorni il risultato della sua valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).

Parallelamente, la SREI richiederà agli altri membri del Comitato Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria dell'Economia) che nel termine perentorio di dieci (10) giorni esprimano le loro osservazioni in merito al progetto.

Trascorso tale termine senza che i componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - abbiano espresso le loro osservazioni, il progetto verrà considerato approvato e verrà trasmesso dalla SREI all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires con la relativa richiesta di finanziamento. Allo stesso tempo, una sintesi della documentazione del progetto verrà messa a conoscenza del Comitato Direttivo - parte italiana - attraverso l'Ambasciata argentina in Italia.

5. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovrà pronunciarsi entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione relativa al progetto; qualora lo stessa venga approvato, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) richiederà l'imputazione del relativo finanziamento al Mediocredito Centrale.

B. <u>Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo compreso fra 2.500.000 e 5.000.000 dollari USA</u>

1. L'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle banche locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.).

2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed essersi assunta il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, invierà il progetto al Consiglio Tecnico Finanziario - C.T.F. - e una copia dello stesso, alla quale allegherà l'originale della relativo nota di preaccordo, alla B.C.R.A.

3. Il C.T.F. esaminerà la validità economica del progetto e, entro in termine improrogabile di venti (20) giorni, invierà il progetto con la relativa relazione alla SREI. Contemporaneamente invierà alla SIC la documentazione indicata nella sua Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. Qualora il C.T.F. non si pronunciasse entro il termine indicato, si riterrà che non esistono osservazioni in merito al progetto presentato, con facoltà per la banca locale interessata di trasmettere il progetto direttamente alla SREI e la relativa documentazione alla SIC.

4. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della documentazione indicata nella sua Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991, la SIC dovrà far conoscere alla SREI le

sue osservazioni in merito al progetto, qualora ve ne fossero. Nel caso in cui la SIC non formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si darà seguito a quanto riportato al punto 5.

5. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, invierà una copia del progetto all'organo consultivo designato dal Governo Italiano, il quale procederà all'analisi dello stesso e comunicherà entra il termine di quindici (15) giorni il risultato della sua valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).

Parallelamente, la SREI richiederà agli altri componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria dell'Economia) che nel termine perentorio di dieci (10) giorni esprimano le proprie osservazioni in merito al progetto.

Trascorso tale termine senza che i componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - abbiano espresso osservazioni, il progetto verrà considerato approvato e sarà portato a conoscenza del Comitato Direttivo - parte italiana - attraverso l'Ambasciata argentina in Italia.

6. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovrà pronunciarsi entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione relativa al progetto; qualora lo stesso venga approvato, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) richiederà l'imputazione del rispettivo finanziamento al Mediocredito Centrale.

C. <u>Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo compreso fra i 5.000.000 e i 10.000.000 dollari USA</u>

1. In questo caso verrà seguita la procedura stabilita nei commi da 1 a 5 del paragrafo B. del presente articolo.

2. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovrà pronunciarsi in merito al progetto entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di giudizio favorevole si procederà soltanto all'imputazione del finanziamento previa approvazione del Comitato Direttivo creato dalla legge italiana n. 49/87 per la sua approvazione.

D. Cambiamento dei prezzi

Qualora l'analisi dei progetti da parte dei competenti organismi italiani determini un aumento dei prezzi rispetto alle attrezzature da importare per i progetti stessi, aumento originato dalla scadenza delle offerte prodotte fra la sua presentazione alle banche argentine e la sua approvazione in Italia, o in differenze cambiarie, l'Ambasciata d'Italia in Argentina comunicherà tale circostanza alla SREI.

La SREI notificherà l'aumento alla banca locale che garantisce il progetto e richiederà il suo benestare per l'assunzione del rischio creditizio relativo al nuovo importo.

Nel caso in cui detta banca non rispondesse nel termine di trenta (30) giorni a partire dalla data della notificazione effettuata dalla SREI, la relativa richiesta di finanziamento verrà considerata decaduta.

E. Delimitazione

1. Verrà privilegiato il finanziamento di progetti che prevedano investimenti italiani diretti, sebbene per tali progetti che richiedano crediti di aiuto fino a 2.500.000 dollari USA tale investimento non verrà considerato indispensabile; tale partecipazione sarà tuttavia indispensabile per i progetti che richiedano la concessione di un credito di aiuto per importi compresi fra i 2.500.000 e i 10.000.000 dollari USA.

2. I progetti che comportino la concessione di un credito di aiuto superiore a 10.000.000 non potranno essere imputati.

Infine, ho l'onore di proporLe, a nome del mio Governo, che anche per la prima linea di credito di 50.000.000 dollari USA a favore dell'industria privata argentina sia applicata la procedura prevista al paragrafo C, punto 2 per quanto attiene ai progetti il cui importo sia compreso fra 5.000.000 e 10.000.000 dollari USA.

Qualora i termini suesposti fossero accettabili per il Governo Italiano, ho l'onore di proporLe che questa nota e quella di Vostra Eccellenza dalla quale risulti la conformità del Suo Governo, costituiscano un Accordo Complementare a quello effettuato mediante Scambio di Note fra i nostri due Governi in data 10 ottobre 1990, il quale entrerà in vigore alla data della Sua nota di risposta.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione.

Signor Ministro,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alla Sua Nota del 29 gennaio 1992, la quale testualmente dice:

"Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione a quanto concordato da rappresentanti di entrambi i paesi nell'ambito della terza e quarta sessione del Segretariato Permanente Italo-Argentino circa la determinazione della procedura per l'approvazione di progetti di piccole e medie imprese che richiedano crediti fino a 10.000.000 dollari USA, da finanziare attraverso la nuova tranche di 50.000.000 dollari USA in crediti di aiuto concessi alla Repubblica Argentina dalla Repubblica Italiana mediante risoluzione del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo del 1° agosto 1991.

In tale contesto, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Argentino, le seguenti modificazioni allo "Accordo per l'Istituzione del Segretariato Permanente Italo-Argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmato a Roma il 10 dicembre 1987", in sostituzione di quelle introdotte mediante le Note scambiate dai nostri Governi il 10 ottobre 1990:

I) Articoli 5, 6 e 7: sostituire "Segreteria dell'Industria e del Commercio con l'Estero della Repubblica Argentina (SICE)" con "Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina (SIC)".

II) Articolo 5: sostituire "Sottosegretario per la Politica Economica" con "Ministro dell'Economia".

III) Articolo 6: sostituire l'inciso a) con il seguente: "a) Esaminare, se necessario, la validità economica dei progetti presentati dalle banche locali e fornire alle stesse la necessaria consulenza".

Sua Eccellenza
Signor Ministro degli
Affari Esteri e Culto
D. Guido Di Tella

Sostituire l'inciso c) con il seguente:
"c) Presentare, se necessario in base all'articolo 7, la relazione e i progetti, per conto delle banche locali alla Segreteria per le Relazioni Economiche Internazionali della Repubblica Argentina per la successiva trasmissione al Comitato Direttivo. Dovrà altresì inoltrare alla Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina la documentazione di cui alla Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991.

IV) Articolo 7: sostituirlo con il seguente:

ARTICOLO 7

Procedura per l'approvazione dei progetti

A. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo non superiore ai 2.500.000 dollari USA

1. L'impresa interessata presenterà il progetto a una delle banche locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.).

2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed essersi assunta il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, invierà il progetto e una copia dello stesso alla Segreteria delle Relazioni Economiche Internazionali (SREI) della Repubblica Argentina, documentando l'avvenuta presentazione alla Segreteria dell'Industria e del Commercio (SIC) della documentazione stabilita con la Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. Contemporaneamente invierà altra copia del progetto, alla quale allegherà l'originale della corrispondente nota di preaccordo, alla B.C.R.A..

3. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni a partire dal ricevimento della documentazione indicata nella Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991, la SIC dovrà far conoscere alla SREI le proprie osservazioni sul progetto, qualora ne avesse. Nel caso in cui la SIC non formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si darà corso a quanto previsto dal punto 4.

4. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, trasmetterà una copia del progetto all'organo consultivo designato dal Governo Italiano, che procederà ad effettuarne l'analisi e a comunicare entra trenta (30) giorni il risultato della sua valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).

Parallelamente, la SREI richiederà agli altri membri del Comitato Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria dell'Economia) che nel termine perentorio di dieci (10) giorni esprimano le loro osservazioni in merito al progetto.

Trascorso tale termine senza che i componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - abbiano espresso le loro osservazioni, il progetto verrà considerato approvato e verrà trasmesso dalla SREI all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires con la relativa richiesta di finanziamento. Allo stesso tempo, una sintesi della documentazione del progetto verrà messa a conoscenza del Comitato Direttivo - parte italiana - attraverso l'Ambasciata argentina in Italia.

5. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovrà pronunciarsi entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione relativa al progetto; qualora lo stessa venga approvato, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) richiederà l'imputazione del relativo finanziamento al Mediocredito Centrale.

B. <u>Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo compreso fra 2.500.000 e 5.000.000 dollari USA</u>

1. L'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle banche locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.).

2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed essersi assunta il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, invierà il progetto al Consiglio Tecnico Finanziario - C.T.F. - e una copia dello stesso, alla quale allegherà l'originale della relativo nota di preaccordo, alla B.C.R.A.

3. Il C.T.F. esaminerà la validità economica del progetto e, entro in termine improrogabile di venti (20) giorni, invierà il progetto con la relativa relazione alla SREI. Contemporaneamente invierà alla SIC la documentazione indicata nella sua Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. Qualora il C.T.F. non si pronunciasse entro il termine indicato, si riterrà che non esistono osservazioni in merito al progetto presentato, con facoltà per la banca locale interessata di trasmettere il progetto direttamente alla SREI e la relativa documentazione alla SIC.

4. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della documentazione indicata nella sua Risoluzione n. 212 del 18 settembre 1991, la SIC dovrà far conoscere alla SREI le sue osservazioni in merito al progetto, qualora ve ne fossero. Nel caso in cui la SIC non formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si darà seguito a quanto riportato al punto 5.

5. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, invierà una copia del progetto all'organo consultivo designato dal Governo Italiano, il quale procederà all'analisi dello stesso e comunicherà entra il termine di quindici (15) giorni il risultato

della sua valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).

Parallelamente, la SREI richiederà agli altri componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria dell'Economia) che nel termine perentorio di dieci (10) giorni esprimano le proprie osservazioni in merito al progetto.

Trascorso tale termine senza che i componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - abbiano espresso osservazioni, il progetto verrà considerato approvato e sarà portato a conoscenza del Comitato Direttivo - parte italiana - attraverso l'Ambasciata argentina in Italia.

6. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovrà pronunciarsi entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione relativa al progetto; qualora lo stesso venga approvato, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) richiederà l'imputazione del rispettivo finanziamento al Mediocredito Centrale.

C. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo compreso fra i 5.000.000 e i 10.000.000 dollari USA

1. In questo caso verrà seguita la procedura stabilita nei commi da 1 a 5 del paragrafo B. del presente articolo.

2. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovrà pronunciarsi in merito al progetto entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di giudizio favorevole si procederà soltanto all'imputazione del finanziamento previa approvazione del Comitato Direttivo creato dalla legge italiana n. 49/87 per la sua approvazione.

D. Cambiamento dei prezzi

Qualora l'analisi dei progetti da parte dei competenti organismi italiani determini un aumento dei prezzi rispetto alle attrezzature da importare per i progetti stessi, aumento originato dalla scadenza delle offerte prodotte fra la sua presentazione alle banche argentine e la sua approvazione in Italia, o in differenze cambiarie, l'Ambasciata d'Italia in Argentina comunicherà tale circostanza alla SREI.

La SREI notificherà l'aumento alla banca locale che garantisce il progetto e richiederà il suo benestare per l'assunzione del rischio creditizio relativo al nuovo importo.

Nel caso in cui detta banca non rispondesse nel termine di trenta (30) giorni a partire dalla data della notificazione effettuata dalla SREI, la relativa richiesta di finanziamento verrà considerata decaduta.

E. Delimitazione

1. Verrà privilegiato il finanziamento di progetti che prevedano investimenti italiani diretti, sebbene per tali progetti che richiedano crediti di aiuto fino a 2.500.000 dollari USA tale investimento non verrà considerato indispensabile; tale partecipazione sarà tuttavia indispensabile per i progetti che richiedano la concessione di un credito di aiuto per importi compresi fra i 2.500.000 e i 10.000.000 dollari USA.

2. I progetti che comportino la concessione di un credito di aiuto superiore a 10.000.000 non potranno essere imputati.

Infine, ho l'onore di proporLe, a nome del mio Governo, che anche per la prima linea di credito di 50.000.000 dollari USA a favore dell'industria privata argentina sia applicata la procedura prevista al paragrafo C, punto 2 per quanto attiene ai progetti il cui importo sia compreso fra 5.000.000 e 10.000.000 dollari USA.

Qualora i termini suesposti fossero accettabili per il Governo Italiano, ho l'onore di proporLe che questa nota e quella di Vostra Eccellenza dalla quale risulti la conformità del Suo Governo, costituiscano un Accordo Complementare a quello effettuato mediante Scambio di Note fra i nostri due Governi in data 10 ottobre 1990, il quale entrerà in vigore alla data della Sua nota di risposta.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione."

In merito e nel manifestare a Vostra Eccellenza la conformità del mio Governo con i termini della Nota trascritta in precedenza, mi è grato metterLa a conoscenza che quella e la presente Nota costituiscono un Accordo fra i nostri due Governi, che entra in vigore in data di oggi.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione.

Claudio Moreno

282.

Quito, 19 marzo 1992

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador per la concessione di un credito d'aiuto

(Entrata in vigore: 19 marzo 1992)

ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi, e nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 30 giugno 1988, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare -ai sensi della legge n.49 del 26 febbraio 1987- l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di US$ 5.300.000 (cinque milioni e trecentomila dollari USA) da utilizzarsi, a sostegno dell' economia equatoriana per la realizzazione del macello Municipale per la città di Quito.

ARTICOLO 2

Al credito indicato all'articolo 1 saranno applicate le condizioni vigenti al momento della concessione che attualmente risultano essere:

- Periodo di rimborso: in 20 anni, di cui 5 di grazia, mediante rate semestrali posticipate consecutive con quota di capitale costante;

- Tasso di interesse: 1,75 % nominale annuo, pagabile semestralmente in via posticipata.

ARTICOLO 3

Gli accordi tecnici e le altre condizioni relative alla concessione del credito di aiuto sopra menzionato, ivi comprese le commissioni e gli altri oneri finanziari, formeranno oggetto di separate convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale ed i competenti organismi del Governo della Repubblica dell'Ecuador, non appena il Mediocredito

Centrale avrà ricevuto dal Governo Italiano le necessarie autorizzazioni.

ARTICOLO 4

L'accordo entrerá in vigore il giorno della firma e rimarrá in vigore fino al rimborso al Mediocredito Centrale dell'ultima quota per capitale ed interesse, nei termini indicati all'articolo 2.

Fatto a Quito il diciannove di marzo millenovecento-novantadue in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Giovanni Battista Crosetti
AMBASCIATORE D'ITALIA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Diego Cordovez
MINISTRO PER GLI AFFARI
ESTERI

TESTE ONORARIO

Rodrigo Paz
SINDACO DI QUITO

283.

Roma, 13 aprile 1992

Dichiarazione congiunta sulle relazioni economiche tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus (Bielorussia)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS

1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus - nel momento in cui vengono stabilite le relazioni diplomatiche - esprimono l'intenzione di sviluppare una concreta ed articolata collaborazione economica, cui entrambe le Parti attribuiscono particolare importanza, anche come fattore di sviluppo e di stabilità politica.

Attraverso tale collaborazione, l'Italia è in particolare pronta a fornire un contributo concreto alle riforme economiche, al passaggio all'economia di mercato ed alla maggiore integrazione dell'economia della Belarus nell'economia internazionale.

2. Le due Parti prendono atto con soddisfazione delle prospettive per un rapido ingresso della Repubblica di Belarus nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Mondiale, e si augurano che ciò possa rapidamente portare ad

un programma di sostegno alle riforme economiche in atto da parte di queste Istituzioni.

3. La collaborazione economica tra Italia e Belarus si inquadrerà nelle azioni di sostegno alle riforme che verranno concordate a livello internazionale nell'ambito del gruppo dei sette Paesi più industrializzati a favore della Belarus. Tali azioni mireranno a fornire un supporto alle riforme economiche concordate con il Fondo Monetario Internazionale.

4. Le due Parti esprimono anche soddisfazione per le intese intervenute con il G 7 e nell'ambito del Club di Parigi sul problema del debito dell'ex URSS.

5. Il Governo della Repubblica di Belarus si impegna ad adottare le misure necessarie per un regolare servizio delle obbligazioni bielorusse verso operatori italiani.

6. Le due Parti hanno iniziato ad esaminare, e concorderanno in un apposito gruppo di lavoro, i settori prioritari di collaborazione economica, in vista della conclusione di intese in tale materia, destinate a favorire i contatti tra operatori economici dei due Paesi nei settori di maggiore interesse reciproco.

Tali intese terranno conto dell'elevato grado di sviluppo tecnologico delle rispettive economie.

7. Le due Parti concordano sulla possibilità di concedere alla Repubblica di Belarus una linea di credito all'esportazione finalizzata allo sviluppo della produzione agricola ed industriale che corrisponde a tali priorità e si

inquadra perfettamente negli obiettivi di cui ai paragrafi precedenti.

Il Governo italiano sottoporrà all'approvazione degli organi competenti la concessione per il 1992 alla Repubblica di Belarus di un credito di 100 miliardi di Lire italiane per la realizzazione di progetti nel settore della trasformazione, del trasporto e della conservazione dei prodotti agricoli.

A tale scopo, si rende necessario concludere un Accordo intergovernativo ed una Convenzione interbancaria con la garanzia del Governo della Belarus e della Banca per l'attività economica con l'estero della Belarus.

8. Le due Parti, nella convinzione che la riconversione dell'industria bellica sia condizione fondamentale per il progresso, si impegnano ad attribuire una particolare priorità a tale obiettivo nella loro collaborazione industriale.

9. Le due Parti sottolineano il grande potenziale per lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi della definizione di accordi di collaborazione industriale per la produzione ed il trasporto di energia tra i due Paesi.

10. Per favorire, inoltre, il passaggio a forme di più avanzata collaborazione industriale, le due Parti avvieranno un negoziato per la conclusione di un Accordo-quadro sullo sviluppo della collaborazione nel campo dell'economia, dell'industria, della scienza e della tecnica nonché di Accordi per la promozione e protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione sui redditi.

Tali misure sono intese a facilitare l'afflusso di capitali privati per investimenti destinati a sviluppare ulteriormente le notevoli capacità produttive della Repubblica di Belarus.

11. Le due Parti, consapevoli delle difficoltà connesse con il passaggio dell'economia bielorussa alle regole del mercato, concorderanno le misure di assistenza tecnica che l'Italia potrà fornire per agevolare la complessa fase di transizione. L'Italia è disponibile, a questo scopo, a mettere a disposizione le sue sviluppate capacità nel campo della media e piccola impresa.

Tale assistenza potrà trovare finanziamento nel quadro della Legge italiana sull'assistenza ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

12. Le due Parti, consapevoli dell'accresciuta rilevanza nell'attuale fase dello sviluppo della collaborazione economica internazionale, favoriranno l'instaurarsi di stretti rapporti nei settori della scienza e della protezione dell'ambiente. A tal riguardo, verrà messa allo studio l'opportunità di concludere un Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica.

Verranno anche avviati contatti per rapporti di collaborazione nel settore ambientale ed in particolare in quello della sicurezza delle centrali nucleari.
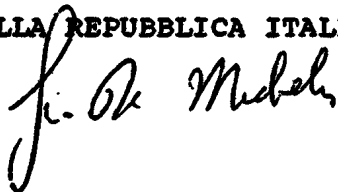
13. L'Italia è altresì disponibile ad approfondire il tema di interventi umanitari, nell'ambito della Legge

sull'assistenza ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale, per far fronte a problemi connessi con incidenti nucleari.
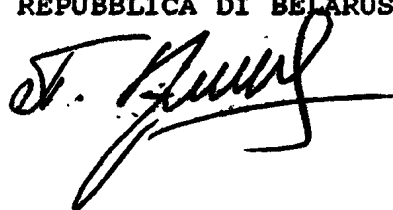
14. Le due Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella presente dichiarazione, intensificheranno i contatti ufficiali sia a livello politico che tecnico.

Roma, 13 aprile 1992

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS

Il Ministro degli Affari Esteri

Rome, 13 April 1992

Excellency,

with reference to the Protocol on the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Belarus, which has been signed today, I have the honour to propose that the Ambassador of Italy in the Russian Federation, Mr. Ferdinando Salleo, as well as the members of the Italian Embassy in Moscow, continue to represent the Republic of Italy in the Republic of Belarus until the accreditation of the new designate Ambassador, Mr. Gianluca Bertinetto.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

F.to Gianni De Michelis

H.E. Pyotr Kravchanka
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Belarus

МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Rome, 13 April 1992

Excellency,

I acknowledge receipt of your letter dated 13 April 1992, that is here transcripted:

"Excellency,

with reference to the Protocol on the establishment of diplomatic relations between the Republic of Italy and the Republic of Belarus, which has been signed today, I have the honour to propose that the Ambassador of Italy in the Russian Federation, Mr. Ferdinando Salleo, as well as the members of the Italian Embassy in Moscow, continue to represent the Republic of Italy in the Republic of Belarus until the accreditation of the new designate Ambassador, Mr. Gianluca Bertinetto.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration".

It is my pleasure to let you know that the text proposed by Your Excellency has been accepted by the Government of the Republic of Belarus.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

Pyotr Kravchanka
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Belarus

H.E. Gianni De Michelis
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 13 aprile 1992

Eccellenza,

Con riferimento al Protocollo sulla istituzione di relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Belarus firmato oggi, ho l'onore di proporre che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione russa, S.E. Ferdinando Salleo, nonché i membri dell'Ambasciata Italiana a Mosca continuino a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica di Belarus fino all'accreditamento dell' Ambasciatore nuovamente designato S.E. Ginaluca Bertinetto.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

F.to Gianni De Michelis

S.E. Pyotr Kravchanka
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Belarus

Roma, 13 aprile 1992

Eccellenza

Accuso ricevuta della Sua lettera in data 13 aprile 1992 in appresso trascritta:

"Eccellenza,

Con riferimento al Protocollo sulla istituzione di relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Belarus, firmato oggi, ho l'onore di proporre che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione russa, S.E. Ferdinando Salleo, nonché i membri dell'Ambasciata Italiana a Mosca continuino a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica di Belarus fino all'accreditamento dell' Ambasciatore nuovamente designato S.E. Gianluca Bertinetto.

Voglia gradire Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione".

Sono lieto di farLe sapere che il testo proposto da Vostra Eccellenza é stato accettato dal Governo della Repubblica di Belarus.

Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Pyotr Kravchanka
Ministro per gli Affari Esteri della
Repubblica di Belarus

S.E. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana

284.

Jakarta, 28 aprile 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia per il progetto «Adduzione d'acqua a Banjarmasin»

(Entrata in vigore: 28 aprile 1992)

CREDIT AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed upon the following :

Article 1

The Government of the Italian Republic shall extend to the Government of the Republic of Indonesia a financial credit in the amount of 35.000.000.000 Italian Lire (Thirty-Five billion Italian Lire) to be utilized for the provision of Banjarmasin Water Supply, within the framework of the Italian participation in cooperation schemes and programmes agreed between the two Governments.

Article 2

The credit shall be granted in order to finance the supplies of Italian goods and/or services by Italian firms for the foreign exchange cost of the abovementioned project and to finance up to 25% for local cost as agreed by the Italian Interministerial Committee for Development Cooperation (C.I.C.S.).

Article 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

- repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal semi-annual principal installments, the first of which falling due 126

(one hundred twenty-six) months from the date of effectiveness of the financial convention referred to in the following article:
- interest rate of nominal annual 1.50% (one point fifty percent), payable at the end of each period of six months from the date of each drawdown.

Article 4

The technical arrangements and other conditions governing the abovementioned credit will be established under a separate financial convention between Mediocredito Centrale, acting on authorization of the Italian Government, and the Ministry of Finance , acting in the name and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia.

Article 5

All differences arising from the interpretation and application of the present agreement shall be settled through diplomatic channels.
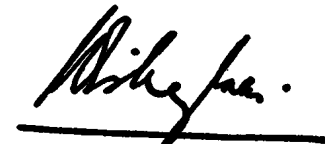
Article 6

This agreement shall come into force on the day of its signature and it shall remain in force until the last payment to Mediocredito Centrale, due under previous Article 3, is made.

Done in Jakarta on April 28, 1992 in two original copies in English, both being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Indonesia

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia in uno spirito di amicizia e di cooperazione economica tra entrambi i paesi hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana concederà al Governo della Repubblica di Indonesia un credito finanziario per un importo di 35.000.000.000 di Lire italiane (Trentacinque miliardi di lire . italiane)da utilizzarsi per il finanziamento dell'adduzione d'acqua a Banjarmasin, nel quadro della partecipazione italiana a schemi e programmi di cooperazione stabiliti di comune accordo tra entrambi i Governi.

Articolo 2

Il credito sarà concesso per finanziare le forniture di merci e/o servizi italiani da parte di società italiane per il costo in valuta estera del suddetto progetto e per finanziare fino al 25% dei costi locali come stabilito dal Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (C.I.C.S).

Articolo 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

-rimborso in 20 (venti)quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 126 (centoventisei) mesi dopo l' entrata in vigore della Convenzione finanziaria di cui al seguente articolo;

- tasso d'interesse dell' 1.50% (un punto cinquanta per cento) nominale annuo, pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo .

Articolo 4

Gli accordi tecnici e le altre condizioni che disciplinano il summenzionato credito saranno stipulati in base ad una Convenzione finanziaria separata tra

Mediocredito Centrale, agente su autorizzazione del Governo Italiano, ed il Ministero delle Finanze della Repubblica agente per nome e per conto del Governo della Repubblica d'Indonesia.

Articolo 5

Tutte le divergenze derivanti dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo saranno regolate per mezzo dei canali diplomatici.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore fino a quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento a Mediocredito Centrale dovuto in base al precedente Articolo 3.

Fatto a Giacarta, il 28 aprile 1992 in due copie originali in inglese, entrambe ugualmente autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Indonesia

92A3040

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651403) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.